SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 21 luglio 2022 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Corte dei conti

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Banca d'Italia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. **96**.

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

22G00106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. **97**.

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;
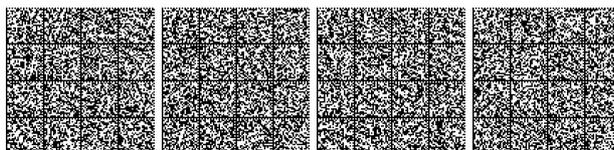
EMANA

il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 13 ottobre 2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

22G00107

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2022, n. **98**.

Regolamento recante modifiche al decreto 7 novembre 2019, n. 139, in materia di impiego di guardie giurate a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'articolo 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, e, in particolare, il comma 5-*ter*, che rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle modalità di impiego di guardie giurate a bordo di navi battenti bandiera italiana che navigano in acque internazionali a rischio pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa;

Visti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 «Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269, recante «Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-*bis* e 257-*bis* del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, «Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria»;

Ritenuta l'esigenza di apportare alcune integrazioni al decreto del Ministro dell'interno n. 139 del 2019, al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle prescritte attività formative delle guardie giurate da impiegare nei servizi antipirateria, in vista della cessazione del regime transitorio, stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta all'esito delle esperienze maturate nel periodo di prima applicazione, la necessità di introdurre, altresì, mirati adeguamenti della disciplina relativa dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 134-*bis* del T.U.L.P.S., di servizi antipirateria in forma occasionale da parte di imprese stabilite in altri Paesi dell'Unione europea;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 4490 P- del 9 maggio 2022 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139

1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalle seguenti:

«*a)* aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza;

a-bis) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis (Autorizzazioni per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria da parte di imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea)*. — 1. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 260-*bis*, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria ai sensi dell'articolo 134-*bis*, comma 2, del T.U.L.P.S., le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione Europea trasmettono al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza la documentazione idonea a comprovare il possesso delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità dello Stato di stabilimento necessarie allo svolgimento dei servizi antipirateria, ivi comprese le abilitazioni riguardanti il personale dipendente, la cessione in comodato e il porto delle armi da parte dello stesso personale.

2. Nel caso in cui il personale da impiegare per l'esercizio occasionale dei servizi antipirateria non sia munito di Carta europea d'arma da fuoco, l'impresa è tenuta a richiedere al Questore competente per il luogo di sede legale dell'armatore l'autorizzazione all'introduzione di armi comuni da sparo da impiegare nei predetti servizi ai sensi dell'articolo 31 del T.U.L.P.S..

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11.»;

c) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono soppressi;

d) all'allegato B, la «Dichiarazione di conformità» e la «Scheda allegata alla dichiarazione di conformità» sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 7 giugno 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della difesa
GUERINI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 1940
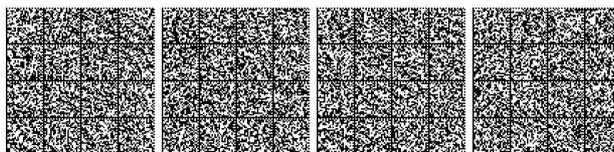
ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Declaration of conformity

Il sottoscritto__________________________ai fini dell'imbarco delle Guardie giurate (GPG)/Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) dichiara che l'unità __________________________, meglio specificata nell'allegata scheda, parte integrante delle presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti dal Decreto Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 307/2015 e ss.mm.ii.

The undersigned __________________________ for the purposes of boarding the Security Guards (GPG)/Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) declares that the unit __________________________, better specified in the attached sheet, an integral part of this declaration, complies with the requirements of the Decreto Dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 307/2015 e ss.mm.ii.

Sezione A: Dettagli dell'Armatore / *Owner's Details*

Nome dell'Armatore / *Name of current registered Owner*

____

Indirizzo / *Registered Address*

____

Tel.____________________ Cell.____________________

E-mail:____

Sezione B: Dettagli della Società (ISM) / *Company's Details (ISM) if different from the Owner*

Nome della Compagnia /*Name of Company (ISM)*

____

Indirizzo / *Registered Address*

____

Numero IMO della Compagnia / *Company IMO Identification Number*

____

Agente di Sicurezza della Compagnia / *Company Security Officer*

____

Tel.____________________ Cell. ____________________

E-mail: ____

Sezione C: Istituto di vigilanza privata / *Privately Maritime Security Company (PMSC)*

Nome/*name*____

Indirizzo/*address*____

Licenza/*Licence*____

Tel._______________Cell._______________fax_______________

E-mail:____
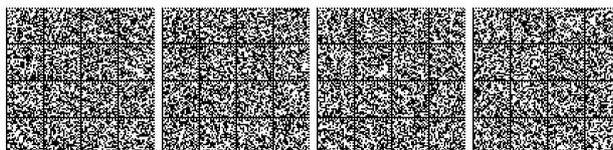
Sezione C: Dettagli Nave / *Ship's Particulars*

Nome/*Name*___________________________Nominativo Internazionale/*Call sign*___________

IMO No.__________________________MMSI No. __________________________

Ufficio e Nr di iscrizione/*Port of Registry and No.*__________________________

Tipo di nave/*type of ship*__________________________Stazza lorda/*Gross tonnage*___________

Certificato Sicurezza dotazioni navi da carico/Certificato Sicurezza per nave da passeggeri/Idoneità[1] rilasciato il/ *Cargo Ship Safety Equipment Certificate, Passenger Ship Safety Certificate/Fitness Certificate issued on*__________________________

con scadenza/*expiry date*____

Sezione D: Dettagli Missione / *Mission Details*

Viaggio in cui la nave è impiegata/*Ship voyage*

*from*______________________________ *to*______________________________

Porto di imbarco delle GPG/PCASP/*embarking port*__________________________

in data/*on*________________

Porto di sbarco delle GPG/PCASP/*disembarking port*__________________________

in data/*on*______________________

DICHIARA/*DECLARES*

Sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci / *Under my own responsibility, fully aware of the penal sanctions in case of false or mendacious statements according to art. 76, D.P.R. n. 445, dated 28/12/2000*:

1. che l'Istituto di Vigilanza Privata (PMSC) __________________ ha espletato le formalità richieste—secondo quanto previsto dall'Allegato B di cui al DM nr. 139/2019; /*that the PMSC*__________________ *has completed the pertinent formalities as provided in the Annex B of the Ministerial Decree No.139/2019;*
2. che le informazioni fornite in questa dichiarazione sono conformi ai requisiti previsti dal D.D. nr. 307/2015 e ss.mm.ii/*that the information provided in this declaration are compliant with Italian Cosat Guard Decree No. 307/2015 and subsequent amendments;*
3. di avere la debita autorità per redigere e firmare questa dichiarazione/*to have the appropriate authority to make and sign this declaration*;
4. che l'imbarco delle GPG/PCASP a bordo dell'unità avviene nel limite massimo di persone trasportabili indicato nel pertinente Certificato di Sicurezza ________________ n°______ rilasciato da__________________ in data________________ scadenza__________________/*that the boarding of the GPG/PCASP shall take place within the maximum limit of persons that can be accommodated on board as provided by the Safety Certificate* ________________ *No.*______ *issued by*______________ *dated*______________ *expiry date*______________*;*
5. che per ognuno di essi esistono idonee sistemazioni di alloggio/*that suitable accommodation for each guard are available;*

---

[1] Cancellare come appropriato
Delete as appropriate

6. che esiste una valutazione dei rischi e adeguate procedure che coprono, in maniera adeguata, le diverse attività affidate alle GPG/PCASP a bordo della nave/*that there is a risk assessment and that proper procedures have been developped to cover GPG/PCASP activity on board;*
7. che dalla dichiarazione n°______________ in data_____________ risulta la rispondenza del deposito munizioni presente a bordo dell'unità ai requisiti previsti dal D.D. nr. 307/2015 e ss.mm.ii/*that the Statement n°________________ on__________________declares that the ammunitions box on board the vessel are compliant with Italian Coast Guard Decree No. 307/2015 and subsequent amendments;*
8. che l'Istituto di Vigilanza Privata (PMSC)_________________________ abbia prodotto evidenza della copertura assicurativa per le GPG/PCASP in linea con la MSC.1/Circ 1405 e sue successive revisioni/*that PMSC ________________________ has provided evidence that they hold the insurance cover for the GPG/PCASP in line with MSC.1/Circ.1405 and subsequent amendments.*

Luogo e data/*Place and date*, ____________________________

Firma e timbro dell'Agente di Sicurezza della Compagnia/Armatore
Signature and seal of CSO/Shipowner

SCHEDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Nome nave: ______________________ - Tipo nave: __________ - Impostazione chiglia __________ Ufficio Iscrizione e N.[2] ______________________ - N. IMO __________ - Nom. Int. __________ MMSI __________ Abilitazione[3] __________ T.S.L. o G.T. __________ T.S.N. __________ App. Motore __________HP/Kw - Lunghezza[4] __________ - Organismo Riconosciuto______________ N. persone trasportabili: ________ - N. passeggeri: ____ - N. equipaggio: ______ - N. GPG/PCASP[5] _______

DATI DI NAVIGAZIONE NELL'HIGH RISK AREA	
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell'HRA	
Coordinate di previsto ingresso nell' HRA	
Rotta e velocità previste nell'HRA	
Data ed ora di prevista uscita dall'HRA	
PORTI DI SCALO ALL'INTERNO DELL'HRA (EVENTUALI)	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto	
Porto di scalo	
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto	

Si allega, altresì, la seguente documentazione:

1. certificato[6]_______ n. _______rilasciato da[7] ______________ in data ___________ scadenza __________;
2. valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 del decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 307 in data 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
3. liste: equipaggio (*crew list*), passeggeri (*passenger list*) e personale di cui al successivo punto 5;
4. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell'HRA; e
5. elenco nominativo GPG/PCASP ed estremi Istituto di vigilanza Privata con indicazione dei porti di imbarco/sbarco.

Data ______________ FIRMA

____

[2] RI/RN/Matricole
[3] IL, IB, Int Cost, Naz. Cost., Naz. Lit., Speciale, ecc.)
[4] Fuori tutto – fra le perpendicolari
[5] Barrare come appropriato
[6] Indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell'unità
[7] Indicare l'Ente che ha rilasciato il certificato.
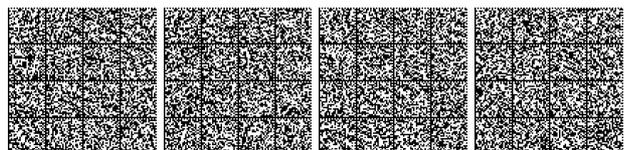
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 117, sesto comma, della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. In ogni altra materia non elencata la potestà spetta invece alle Regioni.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5-*ter*, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria):

«5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalità attuative dei commi 5 e 5-*bis*, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma.»

— Si riporta il testo dell'art. 134-*bis* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 134-*bis* (*Disciplina delle attività autorizzate in altro Stato dell'Unione europea*). — 1. Le imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri già assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorità del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalità indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

2-*bis*. Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

— Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche):

«Art. 10 (*Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria*). — 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 (*Requisiti delle guardie giurate*). — 1. I servizi di protezione del naviglio mercantile sono svolti dalle guardie giurate in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in possesso dei seguenti requisiti:

a) *aver conseguito la certificazione per i servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale, rilasciata, nel rispetto dei provvedimenti con i quali il Dipartimento della pubblica sicurezza definisce i programmi di addestramento del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, all'esito di una prova di esame sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'articolo 6, comma 4, del suddetto decreto, anche su specifici argomenti di interesse per l'espletamento dei servizi antipirateria individuati secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009. La predetta certificazione è rilasciata, senza prova d'esame, alle guardie giurate che abbiano effettuato nei tre anni precedenti un periodo cumulativo non inferiore a novanta giorni di impiego effettivo in servizio antipirateria a bordo di navi in transito in acque internazionali soggette a rischio pirateria, risultante da apposita attestazione emessa dall'armatore ovvero dal titolare dell'istituto di vigilanza;*

a-bis*) aver frequentato e superato, con oneri a carico degli interessati, l'apposito corso di formazione specialistica, organizzato dal Ministero della difesa, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009;*

b) essere in possesso di porto d'arma lunga per difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 T.U.L.P.S.»

«Art. 14 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. (soppresso)

3. (soppresso)»

L'allegato B al decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139 reca il modello unico di comunicazione di inizio servizio e la dichiarazione di conformità per lo svolgimento dei servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

22G00105

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 23 gennaio 2001, n. 1, e 19 ottobre 2020, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 28 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, con il quale, ai sensi del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, recante «Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51»;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 182, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio controllo atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 1998
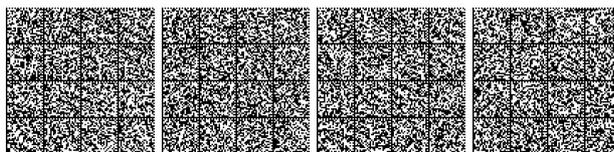
TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

	CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI: 151.616			TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE CIRCOSCRIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI		
1	PIEMONTE 1	2.247.780	14	125.156	*	15
2	PIEMONTE 2	2.116.136	13	145.128	*	14
3	LOMBARDIA 1	3.805.895	25	15.495		25
4	LOMBARDIA 2	2.088.579	13	117.571	*	14
5	LOMBARDIA 3	2.175.099	14	52.475		14
6	LOMBARDIA 4	1.634.578	10	118.418	*	11
7	VENETO 1	1.932.447	12	113.055	*	13
8	VENETO 2	2.923.457	19	42.753		19
9	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291	8	7.363		8
10	LIGURIA	1.570.694	10	54.534		10
11	EMILIA-ROMAGNA	4.344.755	28	99.507	*	29
12	TOSCANA	3.672.202	24	33.418		24
13	UMBRIA	884.268	5	126.188	*	6
14	MARCHE	1.538.699	10	22.539		10
15	LAZIO 1	3.622.611	23	135.443	*	24
16	LAZIO 2	1.880.275	12	60.883		12
17	ABRUZZO	1.307.309	8	94.381	*	9
18	MOLISE	313.660	2	10.428		2
19	CAMPANIA 1	3.054.956	20	22.636		20
20	CAMPANIA 2	2.711.854	17	134.382	*	18
21	PUGLIA	4.052.566	26	110.550	*	27
22	BASILICATA	578.036	3	123.188	*	4
23	CALABRIA	1.959.050	12	139.658	*	13
24	SICILIA 1	2.365.463	15	91.223		15
25	SICILIA 2	2.637.441	17	59.969		17
26	SARDEGNA	1.639.362	10	123.202	*	11
27	VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	126.806	0	126.806	*	1
28	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	1.029.475	6	119.779	*	7
	ITALIA	**59.433.744**	**376**			**392**

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (151.616), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 392, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (400) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (8). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 16, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, *il Ministro dell'interno*: Lamorgese

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

CIRCOSCRIZIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
1 PIEMONTE 1				**QUOZIENTE:**	**149.852**			
	PIEMONTE 1 - 01	1.241.100		8	42.284	8	3	5
	PIEMONTE 1 - 02	1.006.680		6	107.568 *	7	2	5
	Totale	**2.247.780**	**15**	**14**		**15**	**5**	**10**
2 PIEMONTE 2				**QUOZIENTE:**	**151.152**			
	PIEMONTE 2 - 01	884.956		5	129.196 *	6	2	4
	PIEMONTE 2 - 02	1.231.180		8	21.964	8	3	5
	Totale	**2.116.136**	**14**	**13**		**14**	**5**	**9**
3 LOMBARDIA 1				**QUOZIENTE:**	**152.235**			
	LOMBARDIA 1 - 01	1.994.822		13	15.767	13	5	8
	LOMBARDIA 1 - 02	1.811.073		11	136.488 *	12	4	8
	Totale	**3.805.895**	**25**	**24**		**25**	**9**	**16**
4 LOMBARDIA 2				**QUOZIENTE:**	**149.184**			
	LOMBARDIA 2 - 01	871.886		5	125.966 *	6	2	4
	LOMBARDIA 2 - 02	1.216.693		8	23.221	8	3	5
	Totale	**2.088.579**	**14**	**13**		**14**	**5**	**9**
5 LOMBARDIA 3				**QUOZIENTE:**	**155.364**			
	LOMBARDIA 3 - 01	973.443		6	41.259	6	2	4
	LOMBARDIA 3 - 02	1.201.656		7	114.108 *	8	3	5
	Totale	**2.175.099**	**14**	**13**		**14**	**5**	**9**
6 LOMBARDIA 4				**QUOZIENTE:**	**148.598**			
	LOMBARDIA 4 - 01	1.634.578				11	4	7
	Totale	**1.634.578**	**11**			**11**	**4**	**7**
7 VENETO 1				**QUOZIENTE:**	**148.649**			
	VENETO 1 - 01	1.932.447				13	5	8
	Totale	**1.932.447**	**13**			**13**	**5**	**8**
8 VENETO 2				**QUOZIENTE:**	**153.866**			
	VENETO 2 - 01	1.163.710		7	86.648	7	3	4
	VENETO 2 - 02	859.205		5	89.875 *	6	2	4
	VENETO 2 - 03	900.542		5	131.212 *	6	2	4
	Totale	**2.923.457**	**19**	**17**		**19**	**7**	**12**
9 FRIULI-VENEZIA GIULIA				**QUOZIENTE:**	**152.536**			
	FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				8	3	5
	Totale	**1.220.291**	**8**			**8**	**3**	**5**
10 LIGURIA				**QUOZIENTE:**	**157.069**			
	LIGURIA - 01	1.570.694				10	4	6
	Totale	**1.570.694**	**10**			**10**	**4**	**6**
11 EMILIA-ROMAGNA				**QUOZIENTE:**	**149.819**			
	EMILIA-ROMAGNA - 01	1.192.490		7	143.757 *	8	3	5
	EMILIA-ROMAGNA - 02	1.698.896		11	50.887	11	4	7
	EMILIA-ROMAGNA - 03	1.453.369		9	104.998 *	10	4	6
	Totale	**4.344.755**	**29**	**27**		**29**	**11**	**18**
12 TOSCANA				**QUOZIENTE:**	**153.008**			
	TOSCANA - 01	1.186.333		7	115.277 *	8	3	5
	TOSCANA - 02	1.205.308		7	134.252 *	8	3	5
	TOSCANA - 03	1.280.561		8	56.497	8	3	5
	Totale	**3.672.202**	**24**	**22**		**24**	**9**	**15**
13 UMBRIA				**QUOZIENTE:**	**147.378**			
	UMBRIA - 01	884.268				6	2	4
	Totale	**884.268**	**6**			**6**	**2**	**4**
14 MARCHE				**QUOZIENTE:**	**153.869**			
	MARCHE - 01	1.538.699				10	4	6
	Totale	**1.538.699**	**10**			**10**	**4**	**6**

CIRCOSCRIZIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
15 LAZIO 1				**QUOZIENTE:**	**150.942**			
	LAZIO 1 - 01	1.187.904		7	131.310 *	8	3	5
	LAZIO 1 - 02	1.238.779		8	31.243	8	3	5
	LAZIO 1 - 03	1.195.928		7	139.334 *	8	3	5
	Totale	**3.622.611**	**24**	**22**		**24**	**9**	**15**
16 LAZIO 2				**QUOZIENTE:**	**156.689**			
	LAZIO 2 - 01	842.882		5	59.437	5	2	3
	LAZIO 2 - 02	1.037.393		6	97.259 *	7	3	4
	Totale	**1.880.275**	**12**	**11**		**12**	**5**	**7**
17 ABRUZZO				**QUOZIENTE:**	**145.256**			
	ABRUZZO - 01	1.307.309				9	3	6
	Totale	**1.307.309**	**9**			**9**	**3**	**6**
18 MOLISE				**QUOZIENTE:**	**156.830**			
	MOLISE - 01	313.660				2	1	1
	Totale	**313.660**	**2**			**2**	**1**	**1**
19 CAMPANIA 1				**QUOZIENTE:**	**152.747**			
	CAMPANIA 1 - 01	1.425.848		9	51.125	9	3	6
	CAMPANIA 1 - 02	1.629.108		10	101.638 *	11	4	7
	Totale	**3.054.956**	**20**	**19**		**20**	**7**	**13**
20 CAMPANIA 2				**QUOZIENTE:**	**150.658**			
	CAMPANIA 2 - 01	1.189.821		7	135.215 *	8	3	5
	CAMPANIA 2 - 02	1.522.033		10	15.453	10	4	6
	Totale	**2.711.854**	**18**	**17**		**18**	**7**	**11**
21 PUGLIA				**QUOZIENTE:**	**150.095**			
	PUGLIA - 01	1.017.795		6	117.225 *	7	3	4
	PUGLIA - 02	923.776		6	23.206	6	2	4
	PUGLIA - 03	908.176		6	7.606	6	2	4
	PUGLIA - 04	1.202.819		8	2.059	8	3	5
	Totale	**4.052.566**	**27**	**26**		**27**	**10**	**17**
22 BASILICATA				**QUOZIENTE:**	**144.509**			
	BASILICATA - 01	578.036				4	1	3
	Totale	**578.036**	**4**			**4**	**1**	**3**
23 CALABRIA				**QUOZIENTE:**	**150.696**			
	CALABRIA - 01	1.959.050				13	5	8
	Totale	**1.959.050**	**13**			**13**	**5**	**8**
24 SICILIA 1				**QUOZIENTE:**	**157.697**			
	SICILIA 1 - 01	1.243.585		7	139.706 *	8	3	5
	SICILIA 1 - 02	1.121.878		7	17.999	7	3	4
	Totale	**2.365.463**	**15**	**14**		**15**	**6**	**9**
25 SICILIA 2				**QUOZIENTE:**	**155.143**			
	SICILIA 2 - 01	823.275		5	47.560	5	2	3
	SICILIA 2 - 02	937.139		6	6.281	6	2	4
	SICILIA 2 - 03	877.027		5	101.312 *	6	2	4
	Totale	**2.637.441**	**17**	**16**		**17**	**6**	**11**
26 SARDEGNA				**QUOZIENTE:**	**149.032**			
	SARDEGNA - 01	1.639.362				11	4	7
	Totale	**1.639.362**	**11**			**11**	**4**	**7**
28 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL				**QUOZIENTE:**	**147.067**			
	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - 01	1.029.475				7	4	3
	Totale	**1.029.475**	**7**			**7**	**4**	**3**
ITALIA		**59.306.938**	**391**			**391**	**146**	**245**

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.
Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominale, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominale stesso.

Visto, *il Ministro dell'interno*: Lamorgese
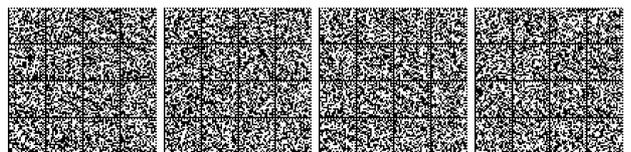
TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27 dicembre 2001, n. 459)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 1.451.517		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
a) EUROPA	3.189.905	1	2	286.871	3
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1	1	352.774	2
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1	0	505.567 *	2
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1	0	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**5.806.068**	**4**	**3**		**8**

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (1.451.517), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 4, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (8) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, *il Ministro dell'interno*: Lamorgese

22A04231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022.

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 23 gennaio 2001, n. 1, e 19 ottobre 2020, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 28 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, con il quale, ai sensi del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, recante «Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51»;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 182, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio controllo atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 1997
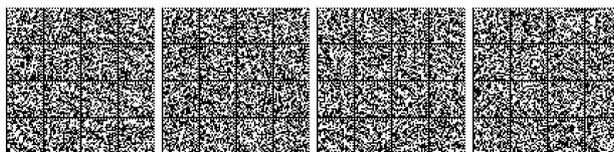
TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI: 311.879			TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI		
PIEMONTE	4.363.916		13	309.489	*	14
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	126.806	1				1
LOMBARDIA	9.704.151		31	35.902		31
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	1.029.475	6				6
VENETO	4.855.904		15	177.719	*	16
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291		3	284.654	*	4
LIGURIA	1.570.694		5	11.299		5
EMILIA-ROMAGNA	4.344.755		13	290.328	*	14
TOSCANA	3.672.202		11	241.533	*	12
UMBRIA	884.268		2	260.510	*	3
MARCHE	1.538.699		4	291.183	*	5
LAZIO	5.502.886		17	200.943	*	18
ABRUZZO	1.307.309		4	59.793		4
MOLISE	313.660	2				2
CAMPANIA	5.766.810		18	152.988		18
PUGLIA	4.052.566		12	310.018	*	13
BASILICATA	578.036	3				3
CALABRIA	1.959.050		6	87.776		6
SICILIA	5.002.904		16	12.840		16
SARDEGNA	1.639.362		5	79.967		5
ITALIA	**59.433.744**	**12**	**175**			**196**

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (311.879), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 184, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (200) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (12) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, *il Ministro dell'interno*: Lamorgese
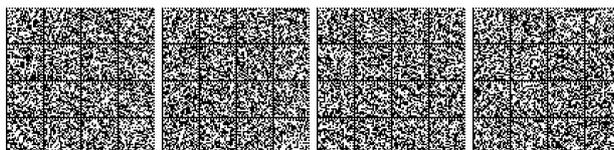
TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

REGIONI	COLLEGI PLURINOMINALI	POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI		TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
				QUOZIENTI INTERI	RESTI			
PIEMONTE				**QUOZIENTE :**	**311.708**			
	PIEMONTE - 01	1.854.111		5	295.571 *	6	2	4
	PIEMONTE - 02	2.509.805		8	16.141	8	3	5
	Totale	**4.363.916**	**14**	**13**		**14**	**5**	**9**
LOMBARDIA				**QUOZIENTE:**	**313.037**			
	LOMBARDIA - 01	2.813.867		8	309.571 *	9	3	6
	LOMBARDIA - 02	3.797.997		12	41.553	12	4	8
	LOMBARDIA - 03	3.092.287		9	274.954 *	10	4	6
	Totale	**9.704.151**	**31**	**29**		**31**	**11**	**20**
VENETO				**QUOZIENTE:**	**303.494**			
	VENETO - 01	2.174.796		7	50.338	7	2	5
	VENETO - 02	2.681.108		8	253.156 *	9	3	6
	Totale	**4.855.904**	**16**	**15**		**16**	**5**	**11**
FRIULI-VENEZIA GIULIA				**QUOZIENTE:**	**305.072**			
	FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				4	1	3
	Totale	**1.220.291**	**4**			**4**	**1**	**3**
LIGURIA				**QUOZIENTE:**	**314.138**			
	LIGURIA - 01	1.570.694				5	2	3
	Totale	**1.570.694**	**5**			**5**	**2**	**3**
EMILIA-ROMAGNA				**QUOZIENTE:**	**310.339**			
	EMILIA-ROMAGNA - 01	1.852.087		5	300.392 *	6	2	4
	EMILIA-ROMAGNA - 02	2.492.668		8	9.956	8	3	5
	Totale	**4.344.755**	**14**	**13**		**14**	**5**	**9**
TOSCANA				**QUOZIENTE:**	**306.016**			
	TOSCANA - 01	3.672.202				12	4	8
	Totale	**3.672.202**	**12**			**12**	**4**	**8**
UMBRIA				**QUOZIENTE:**	**294.756**			
	UMBRIA - 01	884.268				3	1	2
	Totale	**884.268**	**3**			**3**	**1**	**2**
MARCHE				**QUOZIENTE:**	**307.739**			
	MARCHE - 01	1.538.699				5	2	3
	Totale	**1.538.699**	**5**			**5**	**2**	**3**
LAZIO				**QUOZIENTE:**	**305.715**			
	LAZIO - 01	2.722.036		8	276.316 *	9	3	6
	LAZIO - 02	2.780.850		9	29.415	9	3	6
	Totale	**5.502.886**	**18**	**17**		**18**	**6**	**12**
ABRUZZO				**QUOZIENTE:**	**326.827**			
	ABRUZZO - 01	1.307.309				4	1	3
	Totale	**1.307.309**	**4**			**4**	**1**	**3**

REGIONI	COLLEGI PLURINOMINALI		POPOLAZIONE 2011	TOTALE SEGGI SPETTANTI	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI COLLEGI PLURINOMINALI			TOTALE SEGGI SPETTANTI AI COLLEGI PLURINOMINALI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALI
MOLISE					**QUOZIENTE:**	**156.830**				
	MOLISE - 01		313.660					2	1	1
		Totale	**313.660**	**2**				**2**	**1**	**1**
CAMPANIA					**QUOZIENTE:**	**320.378**				
	CAMPANIA - 01		3.275.552		10	71.772		10	4	6
	CAMPANIA - 02		2.491.258		7	248.612	*	8	3	5
		Totale	**5.766.810**	**18**	**17**			**18**	**7**	**11**
PUGLIA					**QUOZIENTE:**	**311.735**				
	PUGLIA - 01		4.052.566					13	5	8
		Totale	**4.052.566**	**13**				**13**	**5**	**8**
BASILICATA					**QUOZIENTE:**	**192.678**				
	BASILICATA - 01		578.036					3	1	2
		Totale	**578.036**	**3**				**3**	**1**	**2**
CALABRIA					**QUOZIENTE:**	**326.508**				
	CALABRIA - 01		1.959.050					6	2	4
		Totale	**1.959.050**	**6**				**6**	**2**	**4**
SICILIA					**QUOZIENTE:**	**312.681**				
	SICILIA - 01		2.393.438		7	204.671	*	8	3	5
	SICILIA - 02		2.609.466		8	108.018		8	3	5
		Totale	**5.002.904**	**16**	**15**			**16**	**6**	**10**
SARDEGNA					**QUOZIENTE:**	**327.872**				
	SARDEGNA - 01		1.639.362					5	2	3
		Totale	**1.639.362**	**5**				**5**	**2**	**3**
ITALIA			**58.277.463**	**189**				**189**	**67**	**122**

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.
Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominale, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominale stesso.

Visto, *il Ministro dell'interno: Lamorgese*

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459)	TOTALE SEGGI ASSEGNATI ALLE RIPARTIZIONI (ex art. 6, comma 2, legge 27 dicembre 2001, n. 459)
a) EUROPA	3.189.905	1
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	**5.806.068**	**4**

Visto, *il Ministro dell'interno*: Lamorgese

22A04232
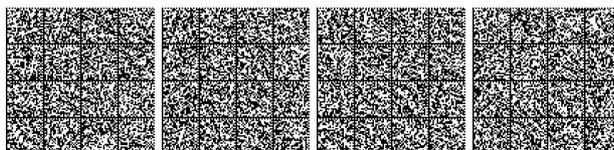
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2022.

Disposizioni per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del predetto decreto-legge, che, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza Sace S.p.a. a rilasciare garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da Sace S.p.a.;

Considerato che la medesima disposizione prevede ulteriormente che la predetta garanzia sia rilasciata per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, precisando che la garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata e che analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica;

Considerata, pertanto, la necessità di definire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione della misura e di individuare, ai fini dell'attuazione della citata misura di sostegno attuata da Sace S.p.a., gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01, recante «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 24 marzo 2022 e, in particolare, la sezione 2.2, «Sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto-legge, che detta disposizioni sull'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quando presso di essi siano occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno e qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali per l'attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

1. La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l'erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è attuata da Sace S.p.a., sulla base della disciplina richiamata dal medesimo articolo, ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
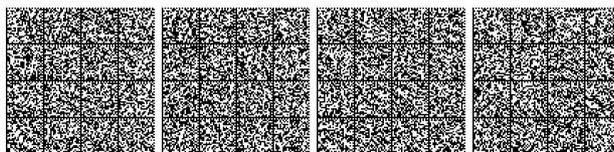
Art. 2.

Stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati

1. In sede di prima applicazione costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d'Italia. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati in conformità all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1794

22A04113

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Taleggio» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2022/955 del 14 giugno 2022, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Taleggio», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Taleggio», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/955 della Commissione del 14 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 165 - del 21 giugno 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Taleggio», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 luglio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TALEGGIO»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione DOP «Taleggio» è assegnata esclusivamente ad un formaggio molle da tavola, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte vaccino intero crudo o pastorizzato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

Il formaggio che beneficia della DOP «Taleggio» deve presentare le seguenti caratteristiche:

1) forma: parallelepipeda quadrangolare a facce piane con scalzo dritto;

2) dimensioni: lato delle facce da 18 a 20 centimetri, altezza dello scalzo da 4 a 7 centimetri con leggere variazioni in rapporto alle condizioni tecniche di produzione;

3) peso: variabile da 1.5 kg a 2.5 kg rilevabile alla fine del tempo minimo di stagionatura di trentacinque giorni.

Per quanto riguarda l'altezza dello scalzo è ammessa una tolleranza pari a +/- 10% sui valori massimo e minimo;

4) crosta: spessore sottile, consistenza morbida, colore rosato naturale ($L \leq 77$ $a/b \geq 0,2$ al colorimetro tristimolo), con presenza di microflora caratteristica. Non è ammesso alcun trattamento della crosta oltre a quello con acqua e sale;

5) pasta: struttura unita, occhiatura assente con qualche piccolissimo occhio distribuito irregolarmente; consistenza tendenzialmente compatta più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta;

6) colore della pasta: da bianco a paglierino;

7) sapore: caratteristico, dolce, aromatico con una equilibrata sapidità, al palato si percepiscono note lattiche e retrogusto tartufato;

8) caratteristiche chimiche: grasso sulla sostanza secca minimo 48%; estratto secco minimo 46%; tenore massimo di acqua 54%, furosina max 14 mg/100 g proteina.

Il prodotto non può essere immesso al consumo qualora congelato o precedentemente congelato.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione, stagionatura e porzionatura del formaggio che beneficia della DOP «Taleggio» comprende l'intero territorio delle Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Cremona, Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Treviso.

Art. 4.
Prova dell'origine

Gli operatori sono iscritti in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo ed assicurano, mediante registrazioni documentali in autocontrollo, soggette alla verifica dell'organismo di controllo, la prova dell'origine per quanto riguarda gli alimenti, le materie prime e il prodotto che provengono dalla zona di origine, documentando per ogni fase le partite in entrata, le partite in uscita e la correlazione tra le stesse.

Il logo della DOP «Taleggio» viene impresso su una faccia piana della forma dopo il secondo rivoltamento, prima della salatura affinché la relativa impronta risulti evidente anche nel formaggio maturo e quindi all'atto della sua immissione al consumo.

La matrice è in materiale plastico ad uso alimentare composta da quattro cerchi disposti in forma quadrata in ognuno dei quali sono iscritte le seguenti lettere e numeri (fig. 1):

nel 1° cerchio in alto a sinistra la lettera T;

nel 2° cerchio in alto a destra la lettera T;

nel 3° cerchio in basso a destra la lettera T;

nel 4° cerchio in basso a sinistra il numero identificativo del caseificio produttore di «Taleggio».
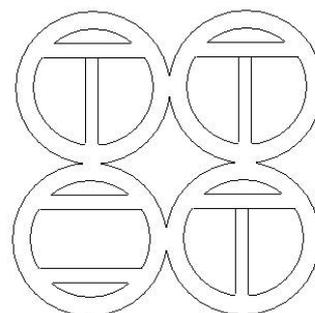
Fig. 1

Art. 5.
Metodo di ottenimento

Per la produzione del formaggio DOP «Taleggio» è utilizzato latte vaccino di vacche allevate nella zona di origine.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine.

L'alimentazione delle bovine è costituita da cereali, foraggi secchi e verdi ed insilati.

Può essere integrata da mangimi concentrati e/o nuclei proteici.

È consentito l'uso di integratori minerali e vitaminici.

Per garantire l'economia dell'azienda agricola è di fondamentale importanza poter fornire la maggior quantità di alimenti di provenienza aziendale, ove possibile, ma a causa della sempre più frequente imprevedibilità del clima (periodi con forti piogge che ritardano o impediscono le semine, alternate a periodi di forte siccità che riduce i raccolti), l'andamento delle produzioni negli ultimi anni è alquanto variabile e spesso inferiore alle attese, a fronte di stalle dalla genetica elevata e con richieste alimentari piuttosto alte. Pertanto, si preferisce garantire in modo del tutto precauzionale e nel rispetto dei regolamenti, che almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine debba provenire dalla zona di origine. Questa percentuale garantisce comunque il mantenimento del legame tra alimentazione e caratteristiche del latte, che lo rendono adatto alla trasformazione in «Taleggio». Tale apporto consente, inoltre, di preservare la microflora ruminale di bestiame dalle elevate caratteristiche genetiche, con conseguente ricaduta sulla qualità della materia prima.

La produzione e la stagionatura del formaggio «Taleggio» devono avvenire nella zona di produzione secondo le pratiche indicate di seguito.

Preparazione del lattoinnesto o fermento selezionato.

Coagulazione del latte.

Taglio della cagliata.

Messa negli stampi.

Marchiatura.

Stufatura.

Rivoltamenti negli stampi.

Salatura.

Rivoltamenti.

Stagionatura.

Il latte utilizzato può essere crudo o pastorizzato.

Il lattoinnesto deve essere costituito da *Lactobacillus delbrueckii bulgaricus* e *Streptococcus thermophilus* in associazione. Può essere

utilizzato un lattoinnesto naturale, ottenuto in azienda, oppure ottenuto da colture selezionate.

La coagulazione deve essere effettuata esclusivamente con caglio di origine animale, liquido, ottenuto da vitello o vitellone, anche in parti non proporzionali.

Non è ammesso l'uso di caglio ottenuto da microrganismi geneticamente modificati.

Si effettuano più tagli della cagliata. Il primo taglio è seguito da una sosta in modo che il coagulo, iniziando la fase di spurgo acquisti maggiore consistenza, con i successivi si ottengono glomeruli caseosi della grandezza di una nocciola.

La cagliata viene distribuita negli stampi e durante la fase di formatura avviene la marchiatura di origine, su una faccia piana.

La stufatura può durare da un minimo di otto ore ad un massimo di sedici. La temperatura è mantenuta tra 20 e 28 °C circa e l'umidità oltre l'80%.

La salatura può avvenire a secco o in salamoia.

Per la stagionatura gli ambienti devono avere una umidità naturale o controllata oltre l'80% e temperatura tra 1 e 6 °C.

Durante il periodo di stagionatura, che si protrae non meno di trentacinque giorni, la forma deve essere frequentemente rivoltata e trattata sulla crosta con una soluzione di acqua e sale al fine di mantenerla umida e morbida ed asportare le ife ottenendo quella colorazione caratteristica che contraddistingue il formaggio «Taleggio».

Art. 6.

Legame con la zona geografica

Le qualità del «Taleggio» sono dovute essenzialmente all'ambiente geografico che comprende i fattori umani e naturali tipici della zona di produzione, trasformazione e stagionatura, che lo rendono unico e inimitabile.

Il nome «Taleggio» fa riferimento ad una specifica area geografica lombarda, compresa tra la Valsassina e la Val Taleggio con l'omonimo paese.

La produzione del formaggio grazie alla transumanza degli animali e degli allevatori (bergamini), che dalla montagna scendevano verso la pianura nei mesi invernali, si è diffusa in tutta l'area specificata nell'art. 3.

Gli elementi che comprovano il legame tra la qualità del prodotto e la zona geografica di origine, sono sostanzialmente legati alla sensibilità ed alla cultura casearia degli operatori, alle particolari condizioni di salatura adottate, nonché alla tecnica di maturazione, oltre alle condizioni geografiche del territorio, intendendosi per queste il clima, la coltura foraggera ed il sistema irriguo dominante.

I fattori climatici, agro zootecnici influiscono sulla produzione di un latte idoneo allo specifico tipo di caseificazione e maturazione e sull'origine e sullo sviluppo della microflora del latte.

La qualità del latte destinato alla trasformazione è, infatti, strettamente legata al territorio di origine della DOP, dove è abbondante la produzione di foraggi (fieno, cereali, colture proteo-oleaginose, ecc.) grazie al capillare sistema irriguo.

Il formaggio viene prodotto ancora oggi solo ed esclusivamente con latte, caglio e sale e non sono in alcun modo consentiti trattamenti di crosta, oppure aggiunte di additivi o coadiuvanti di alcun genere, nel rispetto delle tecnologie tradizionali di lavorazione. Ancora oggi inoltre si utilizza largamente il legno, sia per il trasporto del formaggio «Taleggio» (casse) sia per la sua stagionatura (assi di legno), questo materiale consente, infatti, come accadeva oltre mille anni fa, al formaggio «Taleggio» di respirare e di rilasciare l'eccesso di siero consentendogli una regolare maturazione.

È imprescindibile l'importanza delle conoscenze tradizionali del casaro, che si tramandano da secoli: sono fondamentali non soltanto nella fase della trasformazione del latte ma altresì nelle fasi successive.

Le operazioni di salatura si effettuano a secco e/o in salamoia, operazione critica, dalla quale dipende fortemente la buona riuscita del «Taleggio», formaggio tipicamente a maturazione centripeta.

Sulla superficie delle forme del «Taleggio» si trova una microflora naturale mista costituita da una associazione costante di schizomiceti appartenenti alla famiglia delle micrococcacee e di eumiceti, tra i quali il *Geotrichum candidum*, *Mucor racemosus*, *Penicillium frequentans* e lieviti ascrivibili al genere *Torulospora* e *Saccharomyces*.

Il fenomeno della maturazione del formaggio è quindi ad opera della microflora, che proviene dall'ambiente, sia in fase di produzione (caseificio), che di maturazione (grotta o cella) e conferisce le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche tipiche del «Taleggio» in particolare il colore rosato della crosta la consistenza tendenzialmente compatta, più morbida nella parte immediatamente sotto la crosta e il sapore caratteristico dolce, aromatico con una equilibrata sapidità e, al palato, note lattiche e retrogusto tartufato. Infatti, nell'ambiente di stagionatura si selezionano specie microbiche autoctone grazie alle condizioni di temperatura, di umidità e alla presenza del prodotto stesso, che ciclicamente matura sviluppando in superficie la microflora che svolge importanti funzioni così riassumibili:

a) conferisce consistenza alla crosta formatasi inizialmente in seguito al naturale rassodamento con l'aria, creando un feltro aderente alla pasta (*Geotrichum* e lieviti);

b) produce la caratteristica colorazione rosata grazie ai micrococchi;

c) favorisce la proteolisi, responsabile della quale sono soprattutto il genere *Penicillium* e *Mucor* ed in minor misura i lieviti e le micrococcacee;

d) favorisce la lipolisi, da ascriversi prevalentemente all'attività del genere *Geotrichum* ed ai lieviti oltre ai *Penicillium* e *Mucor*.

A questa complessa attività enzimatica della microflora della crosta è da attribuire l'andamento centripeto della maturazione, cioè che procede dall'esterno verso l'interno fino al centro della forma.

Anche le altre fasi della lavorazione, attraverso gli ingredienti utilizzati (latte, caglio e fermenti), alle condizioni di temperatura e umidità e alle pratiche di salatura e salinatura (lavaggio con acqua e sale) contribuiscono alla caratterizzazione del formaggio Taleggio.

Art. 7.

Controlli

In conformità con le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione in commercio del prodotto dall'organismo di controllo autorizzato.

Il controllo sulla conformità della DOP Taleggio al disciplinare è svolto da Certiprodop s.r.l. - sede legale: via del Macello n. 26 - Crema; uffici amministrativi: via del commercio n. 29 - 26013 Crema (CR), tel.: 0373/259662 - fax 0373/253530 - e-mail: info@certiprodop.it

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

Al momento della sua immissione al consumo, ogni confezione di formaggio «Taleggio» DOP, in forme intere e/o in porzioni, deve recare la denominazione «Taleggio».

Deve inoltre recare il logo di seguito riprodotto in fig. 2, avente il bordo interno di colore rosso, quello intermedio bianco e quello esterno verde, con al centro l'acronimo CTT in nero sotto il quale può essere inserito il numero assegnato dal consorzio di tutela all'azienda titolare del marchio commerciale. Il logo può essere stampato anche ad un solo colore.

Fig.2

Tale logo deve essere seguito dagli estremi del regolamento relativo alla registrazione della DOP «Taleggio» segnatamente «Regolamento (CE) n. 1107/96». Il predetto logo è stato depositato ai sensi di legge.

A tutela del consumatore, al fine di garantire l'autenticità del formaggio «Taleggio» DOP immesso sul mercato preconfezionato e in porzioni di forma, le operazioni di porzionatura e successivo confezionamento, devono avvenire nella zona geografica delimitata di cui all'art. 3.

Si precisa che il consorzio identifica con una numerazione da uno al duecentonovantanove i soci produttori, e dal trecentouno al quattrocentonovantanove i soci stagionatori.

22A04092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 luglio 2022.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di adalimumab, «Yuflyma». (Determina n. 135/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2022 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 1, 4 e 5 aprile 2022;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio dell'11 maggio 2022 (protocollo 0056579/P-11/05/2022-AIFA-AIFA_UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale aggiornato del prodotto medicinale «Yuflyma» (Adalimumab);

Visti gli atti di ufficio;
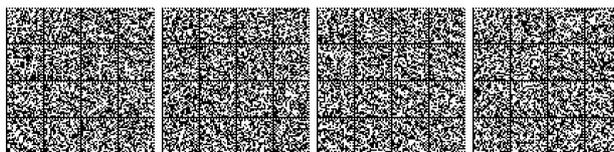
Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

YUFLYMA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2022

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

YUFLYMA

Codice ATC - Principio attivo: L04AB04 - Adalimumab

Titolare: Celltrion Healthcare Hungary Kft

Cod. Procedura EMEA/H/C/005188/X/0005

GUUE 31 marzo 2022

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche:

Artrite reumatoide

«Yuflyma» in associazione con metotressato, è indicato per:

il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la risposta ai farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying AntiRheumatic Drugs* – DMARD), compreso il metotressato, risulta inadeguata.

il trattamento dell'artrite reumatoide severa, attiva e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.

«Yuflyma» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza al metotressato o quando il trattamento continuato con metotressato non è appropriato.

È stato dimostrato che adalimumab riduce il tasso di progressione del danno articolare, valutato radiograficamente, e migliora la funzionalità fisica, quando somministrato in associazione con metotressato.

Psoriasi

«Yuflyma» è indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.

Idrosadenite Suppurativa (HS)

«Yuflyma» è indicato per il trattamento dell'Idrosadenite Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai 12 anni di età con una risposta inadeguata alla terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).

Malattia di Crohn

«Yuflyma» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.

Malattia di Crohn in pazienti pediatrici

«Yuflyma» è indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o di un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa

«Yuflyma» è indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata alla terapia convenzionale inclusi i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA) o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.

Colite ulcerosa pediatrica

«Yuflyma» è indicato per il trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti pediatrici (dai 6 anni di età) che hanno avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale, inclusi corticosteroidi e/o 6-mercaptopurina (6-MP) o azatioprina (AZA), o che sono intolleranti o presentano controindicazioni per tali terapie.

Uveite

«Yuflyma» è indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.

Uveite pediatrica

«Yuflyma» è indicato per il trattamento dell'uveite anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di età che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale non è appropriata

Modo di somministrazione:

La terapia con «Yuflyma» deve essere iniziata e monitorata da medici specialisti con esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle patologie per cui «Yuflyma» è indicato. Gli oculisti sono invitati a consultare uno specialista appropriato prima di iniziare il trattamento con «Yuflyma» (vedere paragrafo 4.4). Ai pazienti trattati con «Yuflyma» deve essere consegnata una scheda promemoria per il paziente.

Dopo adeguate istruzioni sulla tecnica di iniezione di «Yuflyma», i pazienti possono eseguire da soli l'iniezione, se il medico lo ritiene opportuno, e con controlli medici periodici, secondo necessità.

Durante il trattamento con «Yuflyma», le altre terapie concomitanti (per esempio i corticosteroidi e/o gli agenti immunomodulatori) devono essere ottimizzate.
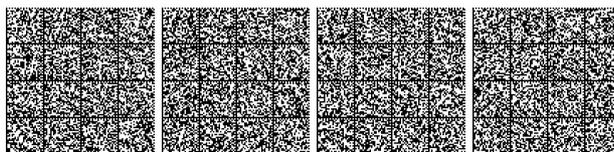
«Yuflyma» è disponibile in presentazioni da 40 mg o presentazioni da 80 mg. Pertanto non è possibile somministrare «Yuflyma» ai pazienti che richiedono meno di una dose intera da 40 mg. Se è richiesto un dosaggio alternativo, devono essere usati altri prodotti a base di adalimumab che offrano tale opzione.

«Yuflyma» è somministrato tramite iniezione sottocutanea.

Istruzioni complete per l'uso sono fornite nel foglio illustrativo.

Adalimumab è disponibile in altri dosaggi e presentazioni.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1513/013 - A.I.C. n. 049376130/E - in base 32: 1H2UW2 - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.8 ml (80 mg/0.8 *ml)* - 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/20/1513/014 - A.I.C. n. 049376142/E - in base 32: 1H2UWG - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.8 ml (80 mg/0.8 *ml)* - 1 siringa preriempita con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/20/1513/015 - A.I.C. n. 049376155/E - in base 32: 1H2UWV - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0.8 ml (80 mg / 0.8 *ml)* - 1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool;

EU/1/20/1513/016 – A.I.C. n. 049376167/E - in base 32: 1H2UX7 - 80 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0.8 ml (80 mg / 0.8 *ml)* - 3 penne preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcool.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Yuflyma» in ogni Stato Membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto ed il formato del programma educazionale, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e ogni altro aspetto del programma. Il programma educazionale è costituito da una scheda promemoria per il paziente.

La scheda promemoria per il paziente contiene importanti informazioni di sicurezza di cui un paziente deve essere a conoscenza prima e durante il trattamento con «Yuflyma». Questa scheda promemoria vuole evidenziare il rischio di infezioni gravi, tubercolosi (TB), neoplasie maligne, disturbi demielinizzanti (tra cui sclerosi multipla [SM], sindrome di Guillain Barré [GBS] e neurite ottica [NO]) e malattia da BCG a seguito di vaccinazione con BCG vivo nei neonati con esposizione in utero a Yuflyma.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà assicurarsi che, in ciascuno Stato membro in cui «Yuflyma» viene commercializzato, tutti gli operatori sanitari che prevedono di prescrivere e usare adalimumab e tutti i pazienti che si prevede utilizzeranno adalimumab, abbiano accesso/siano in possesso dei materiali educazionali riportati di seguito:

Schede promemoria per i pazienti (adulti e pediatrici) contenenti i seguenti elementi chiave

Il trattamento con «Yuflyma» può aumentare il rischio di infezioni, compresa tubercolosi, tumore e problemi del sistema nervoso;

Segni o sintomi di queste problematiche di sicurezza e quando consultare un operatore sanitario;

Importanza di non ricevere vaccini vivi e di informare l'operatore sanitario che il paziente sta ricevendo il trattamento in caso di gravidanza;

Istruzioni per registrare il nome commerciale e il numero di lotto del farmaco per garantire la tracciabilità;

Dati di contatto del medico prescrittore di adalimumab

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).

22A04109

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Piano nazionale della sicurezza stradale 2030 - indirizzi generali e linee guida di attuazione. (Delibera n. 13/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni unite il 25 settembre
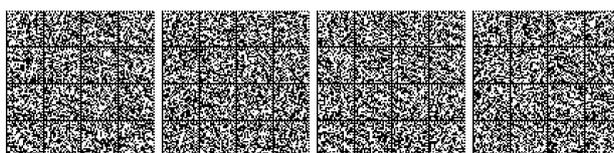
2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni che dispone: «Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale»;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per le strade» secondo il quale «Il Ministro dei lavori pubblici approva, su conforme delibera del CIPE, i piani pluriennali di viabilità, ed entro il limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite con la legge finanziaria e dalle entrate proprie, il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» ed in particolare l'art. 32 della legge n. 144 del 1999 sopra citata, che dispone che:

«1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al "Piano di sicurezza stradale 1997-2001" della Commissione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione»;

Viste le precedenti delibere di questo Comitato:

1. delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale è stato approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale - Azioni prioritarie e il 1° Programma annuale di attuazione relativo al 2002;

2. delibera 13 novembre 2003, n. 81, con la quale è stato approvato il 2° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

3. delibera 21 dicembre 2007, n. 143, con la quale è stato approvato il 3° Programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale riferito all'annualità 2007;

4. delibera 18 dicembre 2008, n. 108, con la quale è stato approvato il 4° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale riferito all'annualità 2008, ed ha altresì approvato il 5° Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2009, limitatamente all'impostazione programmatica;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari«, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che, ai sensi del comma 3, del richiamato art. 36, del decreto-legge n. 90 del 2014, aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;
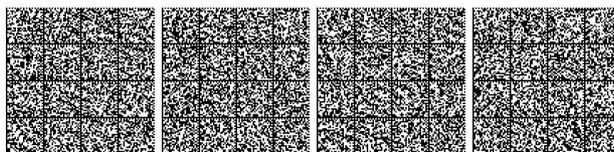
Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, di seguito OSS, dell'Agenda ONU 2030 approvati dall'Assemblea generale delle medesime Nazioni unite, il 25 settembre 2015;

Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2022, n. 29, registrato dalla Corte dei conti il 15 marzo 2022, con il quale - previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari - sono stati definiti gli indirizzi generali e le linee guida per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, di seguito PNSS 2030 o Piano;

Considerato che il PNSS 2030 consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari e che per effetto di quanto previsto dal già citato art. 32 della legge n. 144 del 1999, i documenti che costituiscono il PNSS 2030 sono quindi i seguenti:

1. Indirizzi generali e Linee guida di attuazione;
2. Piano nazionale sicurezza stradale;
3. Programmi di attuazione.

Valutato che il PNSS 2030 è composto di cinque pilastri:

1. Gestione della sicurezza stradale;
2. Maggiore sicurezza di strade e mobilità;
3. Maggiore sicurezza dei veicoli;
4. Maggiore sicurezza degli utenti della strada;
5. Gestione della fase post-incidente;

Visto il PNSS 2030, sottoposto al parere della Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata in data 16 marzo 2022;

Tenuto conto che le osservazioni presentate in sede di Conferenza unificata, laddove non siano state incluse nel documento del Piano nazionale sicurezza stradale, saranno recepite nei successivi Programmi di attuazione;

Considerato l'obiettivo di riduzione del 50 per cento del numero di decessi sulle strade all'anno 2030 e del nuovo obiettivo di dimezzamento dei feriti gravi;

Considerato che nel PNSS 2030 sono proposte le azioni in cui articolare le 44 linee strategiche specifiche con l'individuazione dei soggetti responsabili ed una prima indicazione qualitativa dell'efficacia;

Preso atto che le azioni di carattere nazionale sono suddivise in:

1. Azioni di carattere legislativo;
2. Misure di potenziamento dell'azione di controllo e repressione;
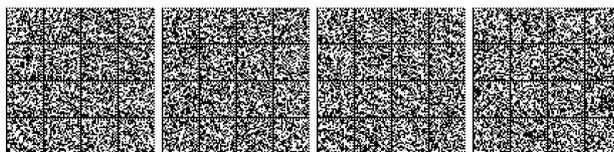
3. Interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali;

4. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione;

Considerato che gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, saranno realizzati, secondo le indicazioni del menzionato art. 32 della legge n. 144 del 1999, con i finanziamenti previsti nell'ambito degli accordi di programma di cui al successivo comma 3;

Preso atto che il PNSS 2030 verrà attuato attraverso cinque Programmi di attuazione per le annualità 2022, 2024, 2026, 2028 e 2030;

Tenuto conto che, ai fini dell'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, i singoli Programmi di attuazione sopra menzionati dovranno disporre della relativa copertura finanziaria;

Considerato che l'attuazione del PNSS 2030 a livello locale verrà realizzata attraverso tre fasi, in cui verranno articolati i cinque Programmi di attuazione, tesi a promuovere sul territorio la diffusione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale;

Tenuto conto della natura meramente programmatica del PNSS 2030, che sarà realizzato attraverso i predetti Programmi di attuazione;

Considerato che, da una previsione dei costi e delle risorse necessarie per attuare il PNSS 2030, basata sul confronto con quanto realizzato nell'ambito dei precedenti programmi attuativi del Piano del 2002, mettendo in relazione costi e risultati, è stato stimato un fabbisogno pari a circa 1,4 miliardi di euro;

Valutato che tale fabbisogno va comunque verificato anche in contesto più ampio di interventi manutentivi, volto ad accrescere il livello di sicurezza della rete viaria, nazionale e secondaria riferiti ad ulteriori finanziamenti per la sicurezza nel settore stradale e autostradale stanziati con vari provvedimenti normativi per il 2021-2030;

Considerato che parte delle risorse del PNSS 2030 confluiranno sul capitolo di bilancio n. 7333 del MIMS (appositamente dedicato alle spese per le attività inerenti alla redazione ed all'attuazione del PNSS 2030);

Considerato che la disponibilità attuale, sul capitolo del MIMS n. 7333, è di circa 144,87 milioni di euro per il periodo 2021-2031 (di cui 16,58 milioni nell'anno successivo ai *target* del 2030 e 5 milioni di euro in conto residui 2021);

Preso atto della disponibilità di ulteriori risorse finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale, per un importo complessivo pari a 16,146 miliardi di euro, stanziate con vari provvedimenti normativi per il periodo 2021-2030»;

Valutato che tali disponibilità di risorse per 16,146 miliardi di euro sono state previste al fine di un ampio ed innovativo programma di interventi manutentivi volto ad accrescere il livello di sicurezza della rete viaria, nazionale e secondaria, inclusa la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti;

Considerato che tali ulteriori risorse, pari a 16,146 miliardi di euro, sono divise in investimenti in materia di sicurezza per la:

1. Rete nazionale di ANAS per 7,456 miliardi di euro;

2. Rete secondaria complementare (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) per 8,69 miliardi di euro;

Preso atto che tali ulteriori risorse in materia di sicurezza sono finanziate come segue:

Fonte legislativa	Stanziamento (miliardi di euro)
Legge n. 145 del 30 dicembre 2018	0,251
Decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019	3,865
Legge n. 178 del 30 dicembre 2020	2,250
Decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021	4,450
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021	3,350
Contratto di Programma ANAS	1,980
Totale	16,146

Preso atto delle ulteriori risorse indicate nella relazione istruttoria del MIMS, trasmessa con nota prot. n. 12672 dell'8 aprile 2022, in affiancamento ai citati finanziamenti già disponibili, per:

1. la mobilità ciclistica per 1,163 miliardi di euro (di cui 400 milioni di euro nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per ciclovie turistiche e piste ciclabili urbane e 763 milioni di euro di risorse nazionali per ciclovie turistiche);

2. per il successivo periodo di programmazione 2031-2036 per ulteriori 2,71 miliardi di euro;

Considerato che l'erogazione delle risorse del PNSS 2030 avverrà tramite contribuzione diretta da parte del MIMS alle regioni e che la determinazione delle risorse, da assegnare a ogni regione per l'attuazione di ogni Programma di attuazione, verrà definita a livello centrale attraverso una quota fissa per ciascuna regione e una quota residua dei finanziamenti in modo proporzionale al costo sociale degli incidenti sul territorio;

Valutato che nel PNSS 2010 sono state stanziate risorse statali per circa 480 milioni di euro, per un in-

vestimento complessivo (considerando anche la quota di cofinanziamento degli enti locali) pari a circa 950 milioni di euro;
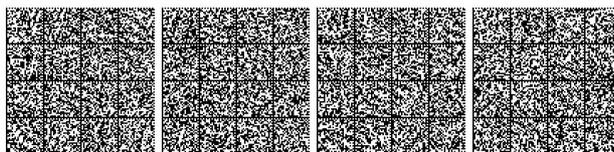
Considerato che il cronoprogramma del PNSS 2030, sotto indicato, tiene in considerazione i tempi di attuazione definiti nell'ambito di una originaria ipotesi che prevedeva l'approvazione del documento nel 2020, e tenendo conto della necessità di comprimere le attività tra aprile 2022 e fine 2030, e mantenendo le tre fasi e i cinque Programmi di attuazione originariamente previsti:

Anno	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Fase 1	Avvio del Piano - Realizzazione interventi sistematici									
	I e II Programma di attuazione			Valutazione I e II programma di attuazione						
Fase 2				Consolidamento						
				III Programma di attuazione		IV Programma di attuazione		Valutazione III e IV programma di attuazione		
Fase 3								Massima attuazione		Valutazione ex - post del PNSS2030
								V Programma di attuazione		Valutazione V Programma di attuazione

Vista la nota prot. n. 12672 dell'8 aprile 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha inoltrato, a valle della riunione preparatoria del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 4 aprile 2022, al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la nuova relazione istruttoria, che sostituisce integralmente la precedente (trasmessa con nota n. 11117 del 30 marzo 2022), predisposta dalla Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, ed ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (PNSS 2030)»;

Vista la relazione della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del MIMS con i seguenti allegati:

1. Piano nazionale sicurezza stradale 2030: Indirizzi generali e Linee guida di attuazione;
2. Parere Senato - 8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni in data 30 novembre 2021;
3. Parere Camera - IX Commissione trasporti del 10 dicembre 2021;
4. Decreto interministeriale adozione PNSS 2030: Indirizzi generali e Linee guida di attuazione;
5. Piano nazionale sicurezza stradale 2030;
6. Osservazioni Coordinamento interregionale tecnico infrastrutture, mobilità e Governo del territorio;
7. Osservazioni Unione delle province d'Italia (UPI);
8. Osservazioni Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
9. Riscontro osservazioni Regioni, UPI e ANCI;
10. Parere Conferenza unificata del 16 marzo 2022;
11. Scheda Riparti e Piani;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e, in particolare, che:

1. il PNSS 2030 ha l'obiettivo di ridurre del 50 per cento le vittime e i feriti gravi degli incidenti entro il 2030, adottando l'approccio «*Safe System*»;

2. il «*Safe System*» rappresenta un cambiamento importante rispetto all'approccio seguito nel passato, in quanto ribalta la visione secondo cui gli incidenti stradali sono il prezzo da pagare per garantire la mobilità;

3. gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, includono una visione integrata del problema della sicurezza stradale, guardando simultaneamente agli aspetti connessi alla qualità dei mezzi di trasporto, alla qualità delle infrastrutture, alla qualità dei comportamenti degli attori istituzionali e degli utenti del sistema stradale, tenendo presente anche le problematiche che inducono questi ultimi, specialmente i conducenti dei mezzi di trasporto, a sottostimare i rischi e, talvolta, ad adottare stili di guida molto insicuri per sé e per gli altri, e che il Piano prevede un forte investimento sulla cultura della sicurezza, a partire dalla scuola;

4. sono definite linee strategiche generali e identificate le categorie a maggior rischio, con obiettivi e linee strategiche specifiche;
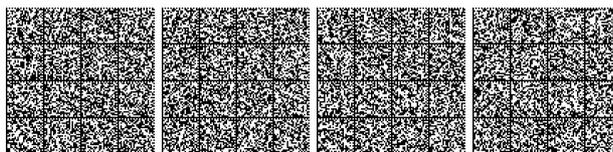
5. per ciascuna strategia sono definite le principali azioni per contrastare i fattori di rischio; al fine di controllare l'evoluzione dello stato della sicurezza stradale e definire eventuali correttivi in fase di aggiornamento del Piano, è proposto un articolato sistema di monitoraggio;

6. gli obiettivi generali ed intermedi fissati dal PNSS 2030, partendo dai dati iniziali riferiti al 2019, come proposto dall'*High Level Group on Road Safety* della Commissione europea, sono riassunti nella seguente tabella:

Indicatore	2019	2024	2027	2030
Numero di morti in incidenti stradali	3.173	2.452	2.019	1.586
Numero di feriti gravi (MAIS3+) in incidenti stradali	17.600	13.600	11.200	8.800

7. il Piano può essere aggiornato ogni tre anni o quando fattori particolari ne motivino la revisione;

8. il Piano è fortemente integrato nel contesto internazionale ed europeo: ONU (*Resolution by the General Assembly 74/299 Improving global road safety* del 2 settembre 2020 - l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile) e Commissione europea (*EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 Next steps towards «Vision Zero»*);

9. il PNSS 2030 si integra con altri piani programmatici nazionali e locali: Piano nazionale di ripresa e resilienza, Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, Piano generale mobilità ciclistica (in corso di redazione) e, a livello locale, con il Piano urbano della mobilità sostenibile;

10. i soggetti responsabili sono il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

11. i soggetti attuatori sono il MIMS, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e il Ministero della salute, nonché le Regioni, le Province e i Comuni.

12. il PNSS 2030 è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con la delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017, in quanto tende a «Promuovere la salute e il benessere» secondo l'Obiettivo strategico III.2 «Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione», «Crea comunità e territori resilienti per custodire i paesaggi e i beni culturali» secondo l'Obiettivo strategico III.3 «Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni», ed è in linea con l'obiettivo di «Decarbonizzare l'economia» secondo l'Obiettivo strategico IV.2 «Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci».

13. I *target* correlati con l'Agenda 2030 sono: entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali; entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani;

14. in coerenza con l'approccio gerarchico proposto dalla Commissione europea, il PNSS 2030 propone tre livelli di obiettivi, per perseguire e monitorare sia l'andamento generale del fenomeno, che quello delle categorie a maggior rischio:

14.1 obiettivi generali, riferiti al livello di sicurezza dell'intero sistema stradale, rappresentanti l'obiettivo finale di dimezzare il numero di vittime della strada e il numero di feriti gravi nel decennio 2020-2030;

14.2 obiettivi specifici, definiti per le categorie di utenza che hanno evidenziato maggiori livelli di rischio, in termini di numero di morti e feriti e di criticità nella loro riduzione;

14.3 obiettivi operativi, riferiti agli otto fattori determinanti l'incidentalità identificati dalla Commissione europea (*Key Performance Indicators* di seguito KPI): la velocità, il mancato uso del casco o delle cinture di sicurezza, la distrazione alla guida, la guida in stato di ebbrezza, le condizioni di sicurezza dei veicoli, il grado di sicurezza delle infrastrutture stradali, il soccorso post-incidente, e che saranno determinati a valle della prima rilevazione dei KPI;

15. sono previste tre fasi e cinque Programmi di attuazione;

16. i Programmi di attuazione seguiranno lo stesso *iter* del PNSS 2030, con parere in Conferenza unificata, ed approvazione con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile;

17. ai finanziamenti statali riguardanti anche la sicurezza stradale e autostradale, pari a 16,146 miliardi di euro, si sono aggiunti ulteriori finanziamenti, inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinati al rafforzamento della mobilità ciclistica ed in particolare con decreto interministeriale n. 4 del 12 gennaio 2022, sono stati assegnati 400 milioni di euro per dieci ciclovie nazionali, e con decreto MIMS n. 509 del 15 dicembre 2021, sono stati assegnati 150 milioni di euro al rafforzamento della mobilità ciclistica;

18. per misurare l'efficacia delle misure proposte nel PNSS 2030 e porre in atto eventuali correttivi è stato delineato un sistema di monitoraggio, basato sulla definizione e raccolta di quattro tipologie di indicatori:

18.1 indicatori di impatto: misura dell'avanzamento rispetto agli obiettivi fissati per le categorie e gli ambiti a rischio (numero di incidenti, morti e feriti);

18.2 indicatori di esposizione al rischio: misura della domanda di mobilità su strada per modo di trasporto (urbano, extraurbano, autostradale);

18.3 indicatori di processo: verifica dello stato d'avanzamento degli interventi (avanzamento procedurale, realizzazione fisica, tempi);

18.4 indicatori di rischio (*Safety Performance Indicators*): descrizione del livello di sicurezza delle diverse parti del sistema di circolazione stradale, indicati dalla Commissione europea (Quadro dell'UE 2021-2030 per
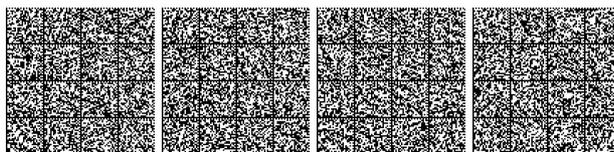
la sicurezza stradale - Prossime tappe verso l'obiettivo «zero vittime» (*Vision Zero*), 2019);

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Considerato che il PNSS contribuisce al raggiungimento di alcuni degli indicatori dell'Agenda ONU 2030 fissati fra i 17 OSS ed in particolare quelli relativi alla sicurezza, inclusi negli obiettivi n. 3 «salute e benessere» e n. 11 «città e comunità sostenibili» fra i quali in sintesi:

1. entro il 2030 mettere fine alle morti evitabili (3.2);

2. promuovere una urbanizzazione inclusiva con accesso a sistemi di trasporto sicuri (11.2);

3. ridurre il numero dei morti (11.5);

Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», che indicano che progetti e piani di investimenti pubblici posti all'esame ed approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità, sulla base di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile da emanare entro il 2022;

Vista la nota DIPE n. 268 del 21 gennaio 2022, con indicazioni preliminari in materia di sostenibilità per progetti infrastrutturali, relativa alle proposte che verranno sottoposte al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato, di cui alla delibera di questo Comitato 20 dicembre 2019, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)», così come modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota DIPE n. 2142 del 14 aprile 2022, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che l'approvazione del PNSS 2030 non costituisce un finanziamento integrale dei singoli Programmi di attuazione che lo compongono, i quali saranno finanziati al momento della loro sottoposizione per l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, previa istruttoria e proposta del MIMS;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, questo Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, questo comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svoltosi durante la seduta odierna del Comitato;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 32, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è approvato, quale strumento di programmazione, definito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, comprensivo degli indirizzi generali e delle linee guida di attuazione.

2. Il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030 ha natura meramente programmatica e sarà realizzato attraverso i singoli Programmi di attuazione che lo compongono. Questi ultimi, previa istruttoria e proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dovranno essere integralmente finanziati al momento della loro sottoposizione al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ai fini della loro approvazione.

3. Gli interventi dei cinque Programmi di attuazione saranno predisposti e realizzati nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a legislazione vigente.

4. In fase di attuazione dei programmi che compongono il Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve tenere conto delle osservazioni presentate in sede di Conferenza unificata ed in particolare deve essere valutata la possibilità di operare il miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano a protezione degli utenti deboli e vulnerabili, in quanto risulta presente un elevato tasso di lesività nonché un valore del tasso di mortalità superiore al valore medio europeo; tale miglioramento dovrà avvenire attraverso azioni tese al monitoraggio e all'adeguamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale, alla riduzione della velocità, alla messa in sicurezza dei percorsi per gli utenti deboli e vulnerabili, alla diffusione di veicoli elettrici, alla formazione sui temi della sicurezza stradale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza stradale e riduzione della mortalità in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili deve:

5.1 definire i Programmi di attuazione che verranno approvati da questo Comitato, con la relativa dotazione finanziaria, previa consultazione della Conferenza Unificata, tenendo conto degli aggiornamenti normativi e tecnici nel frattempo intervenuti;

5.2 attuare i Programma di attuazione secondo i meccanismi definiti dal Piano nazionale della sicurezza stradale 2030, dagli indirizzi generali e dalle linee guida di attuazione;

5.3 tenere un elenco aggiornato dei CUP dei singoli interventi che compongono i diversi Programmi di attuazione;

5.4 inviare a questo Comitato la relazione al Parlamento sui risultati raggiunti, prevista dall'art. 32 della legge n. 144 del 1999;

5.5 assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla approvazione di cui al precedente punto 1.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro degli affari regionali e autonomie con funzioni di Presidente
GELMINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1081

22A04124

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 27 giugno 2022.

Linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Delibera n. 10/SEZAUT/2022/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 27 giugno 2022;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis* del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Vista la deliberazione n. 18 del 7 ottobre 2020, della Sezione delle autonomie contenente le «Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da COVID-19»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione dell'organo di revisione dei comuni, delle città metropolitane e delle province sul rendiconto 2021 è stato previamente trasmesso con nota del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie n. 799 del 6 giugno 2022;
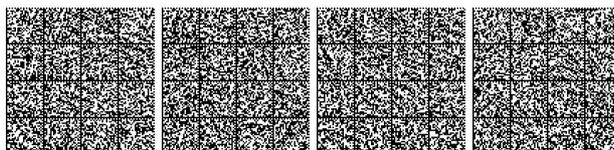
Viste le note del Presidente della Sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento n. 800 e n. 801 del 6 giugno 2022, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2021 sono state trasmesse ai presidenti dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Esaminate le argomentazioni esposte dall'UPI, con nota acquisita con protocollo n. 812 dell'8 giugno 2022 e dall'ANCI - IFEL, con nota acquisita con protocollo n. 820 del 14 giugno 2022;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 835 del 21 giugno 2022 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie prot. n. 836 del 21 giugno 2022, con la quale si comunica ai componenti del Collegio che sarà possibile anche il collegamento da remoto;

Udito il relatore, consigliere Luigi Di Marco;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 27 giugno 2022.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: DI MARCO

Depositata in segreteria l'8 luglio 2022

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUL RENDICONTO 2021 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

1. Le «Linee guida», con l'unito questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle sezioni regionali di controllo, costituiscono un essenziale strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte di comuni, province e città metropolitane.

Rappresentano, quindi, un riferimento per le attività di controllo demandate ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno, oltre che per le sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate.

La proposta di questionario è stata elaborata dal gruppo di lavoro con la fattiva partecipazione dei rappresentanti delle sezioni territoriali, compatibilmente con le esigenze organizzative e la ristrettezza dei tempi a disposizione. Quindi il questionario è stato trasmesso alle sezioni regionali, oltre che alle maggiori associazioni rappresentative di enti territoriali (ANCI ed UPI). In tal modo sono state acquisite, per tempo, proposte di modifiche e/o integrazioni adeguatamente valutate compatibilmente con le esigenze di carattere generale e di coordinamento. I criteri forniti mirano infatti ad assicurare, tra l'altro, l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà d'indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte.

2. Le presenti «Linee guida» intervengono in un quadro di finanza pubblica rimasto in parte caratterizzato dall'emergenza sanitaria.

Nella definizione del questionario allegato alle presenti «Linee guida», pertanto, pur avendo cercato di conservare, per la maggior parte delle sezioni, l'impostazione delle precedenti edizioni, è stato dedicato uno specifico spazio alla rilevazione di informazioni sui principali interventi normativi introdotti per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia virale da COVID-19.

Nel 2020 si è, infatti, verificata una transitoria alterazione del normale rapporto di composizione delle entrate per via delle misure compensative della perdita di gettito (contabilizzate nei trasferimenti) e l'assegnazione delle risorse a valere sui fondi per le funzioni degli enti (prima fondamentali, poi indistinte). La legislazione emergenziale, come noto, ha tuttavia influenzato anche la gestione amministrativa e finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2021.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e i successivi provvedimenti d'urgenza finalizzati alla ripresa economica (decreto-legge n. 41/2021; decreto-legge n. 59/2021; decreto-legge n. 77/2021) hanno in effetti rinnovato e rifinanziato alcuni degli interventi a sostegno della finanza locale emanati nel 2020, intervenendo sulla consistenza delle risorse finanziarie correnti attraverso il potenziamento delle quote perequative del Fondo di solidarietà comunale (FSC) la cui dotazione si è attestata, nel 2021, a 6,8 miliardi di euro (*cfr.* legge n. 178/2020, art. 1, comma 794).

I commi 822-823, della richiamata legge n. 178/2020, hanno poi previsto un incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini del ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'anno 2021.

Inoltre, è stato disciplinato il graduale recupero alle spettanze comunali, sottoposte a tagli da parte del decreto-legge n. 66/2014, in materia di revisione della spesa; per le province e le città metropolitane, sono stati istituiti due fondi distinti rispetto al previgente Fondo sperimentale di riequilibrio (FSR).

Ulteriori elementi di potenziale ripresa nell'andamento delle entrate, dipendono poi dal graduale superamento degli effetti della sospensione della riscossione di carichi pregressi, per via della cessazione delle fattispecie di esenzione dal pagamento dei tributi propri, e del forte rallentamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

Una qualche influenza negativa, che il questionario tenta di intercettare attraverso la previsione di una specifica domanda, tuttavia, proviene dall'annullamento dei carichi tributari fino a 5.000 euro a favore delle persone fisiche e giuridiche con un reddito 2019 fino a 30.000 euro (*cfr.* art. 4, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Sul fronte dell'indebitamento, infine, venendo meno la sospensione delle rate di mutuo e scontati gli effetti delle rinegoziazioni e delle altre misure di alleggerimento del peso finanziario del debito, dovrebbero riprendere gli andamenti precedenti alla crisi pandemica. I controlli hanno conseguentemente lo scopo di verificare se il *trend* antecedente al 2020 tenda ad essere ripristinato.

3. Il questionario, poi, si fa carico di monitorare le nuove modalità di contabilizzazione del FAL.
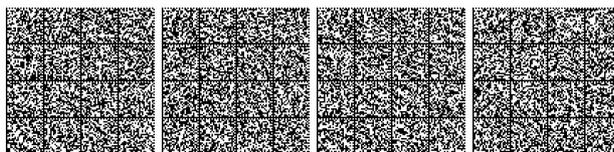
Le integrazioni al questionario mirano in particolare a verificare la corretta applicazione, da parte degli enti locali, in sede di rendiconto 2021, delle nuove previsioni di cui all'art.52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in continuità con le modifiche e integrazioni apportate al questionario sul bilancio di previsione 2022 - 2024.

La nuova disposizione, che opera a partire dall'esercizio 2021, detta una specifica disciplina per il ripiano del maggior disavanzo registrato dagli enti locali, in occasione dell'avvenuta ricostituzione del Fondo anticipazioni liquidità (FAL) a rendiconto 2019, in attuazione dell'art. 39-*ter*, comma 1, decreto-legge n. 162/2019. L'art. 52, comma 1-*bis*, del richiamato decreto-legge n.73/2021 prevede che il maggior disavanzo registrato a rendiconto 2019, rispetto all'esercizio precedente e al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, venga ripianato, a decorrere dal 2021, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni; per la contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità, al fine di superare definitivamente le censure di incostituzionalità che hanno interessato la previgente normativa di cui all'art. 39-*ter*, commi 2 e 3, decreto-legge n. 162/2019 (*cfr.* Corte cost. n. 80/2021 e n. 4/2020), a partire dall'esercizio 2021, è prevista: *a)* l'iscrizione nel bilancio di previsione del rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); *b)* la riduzione, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, del FAL accantonato; *c)* l'iscrizione della quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; *d)* l'obbligo di dare evidenza, nella nota integrativa, allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate con l'utilizzo del FAL stesso.

L'art. 52, comma 1 e 1-*quater*, statuisce, infine, per l'esercizio 2021, l'istituzione di un fondo volto a sostenere gli enti locali che, a seguito della ricostituzione del FAL, abbiano registrato, al 31 dicembre 2019, un peggioramento del disavanzo di amministrazione, rispetto all'esercizio 2018, superiore al 10% delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP, prevedendo che a seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo eventualmente ottenuto in sede di riparto del Fondo di cui al comma 1, il maggior ripiano del disavanzo (conseguente alla ricostruzione del FAL) applicato al bilancio di previsione 2021 (primo esercizio del piano decennale) rispetto a quanto previsto dal comma 1-*bis* (dal piano decennale), possa non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

4. Specifiche domande sono state poi formulate al fine di verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Viene in rilievo al riguardo l'art. 107-*bis* del decreto-legge n. 18/2020 che ha previsto che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la possibilità di quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Sempre in relazione al FCDE si è tenuto conto, anche nelle tabelle che evidenziano la scomposizione dell'eventuale disavanzo di amministrazione, del disposto dell'art.39-*quater* del decreto-legge n. 162/2019 a norma del quale l'eventuale maggiore disavanzo emerso in sede di approvazione del rendiconto 2019, derivante dal passaggio dal metodo di calcolo semplificato del FCDE al metodo ordinario, «può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti».

5. Particolare attenzione inoltre è stata dedicata alla verifica sulla tempestività dei pagamenti e sul corretto accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate, richiedendo di specificare se la percentuale di accantonamento al Fondo sia stata determinata, secondo i criteri fissati dall'art. 1, commi 862 e 863, della legge n. 145/2018, al netto degli «stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione», riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del TUEL.

6. In sostanza, per l'esercizio 2021, il questionario mira ad agevolare la verifica, da parte degli organi interni di revisione e delle sezioni regionali, della sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio.

Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive «non ordinarie» annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di «mascheramento» di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 e dall'art. 1, comma 827, della legge n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo. Al riguardo è opportuno rammentare che le risorse aggiuntive rimangono vincolate al ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso.

7. In relazione, invece, alle misure di flessibilizzazione di bilancio si è proceduto ad aggiornare i quesiti già presenti alla luce della normativa che impatta sul rendiconto 2021 ed a formularne di nuovi, al fine di verificare il corretto utilizzo delle risorse resesi disponibili per le deroghe disposte dalla normativa emergenziale (art. 109, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 41/2021, in relazione all'utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa corrente e del menzionato art. 109, comma 2, ultimo capoverso, in relazione all'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni del T.U. dell'Edilizia).

8. Anche la sezione relativa agli organismi partecipati è stata aggiornata in modo da adeguare i controlli alle novità normative ed agevolare una maggiore articolazione delle risposte.

In linea con le precedenti edizioni del questionario, una prima serie di domande è volta a verificare l'adempimento delle prescrizioni (anche di carattere informativo) in materia di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni (con particolare riferimento al rispetto dei vincoli in materia di acquisto e mantenimento di partecipazioni e dei relativi oneri motivazionali, così come ai profili inerenti al personale) in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 175/2016 e dalla legge n. 244/2007.

Segue un approfondimento in ordine al rispetto della disciplina in materia di divieto di soccorso finanziario (art. 14, comma 5, TUSP) e degli obblighi di riduzione del compenso degli amministratori nelle partecipate che abbiano registrato perdite reiterate (art. 21, comma 3, TUSP), al netto di quelle relative al 2020 (in virtù di quanto previsto *ex* decreto-legge n. 77/2021).

Come già richiesto nell'ambito del questionario sul bilancio di previsione, il revisore dovrà poi specificare se le società partecipate dall'ente abbiano registrato perdite nel 2020 e nel 2021 e, in caso affermativo, se dette società si siano avvalse della facoltà prevista dall'art. 6, comma 2, decreto-legge n. 23/2020, e successive modificazioni e integrazioni (il quale consente il congelamento, per il successivo quinquennio, delle perdite significative emerse nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021, con conseguente sterilizzazione degli obblighi consequenziali, in primo luogo in termini di ricapitalizzazione o, alternativamente, trasformazione o messa in liquidazione).

Nel caso in cui la società sia stata ricapitalizzata a seguito di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, occorrerà specificare se l'ente, nel procedere in tal senso, abbia avuto cura di valutare la futura redditività della società (ciò evidentemente al fine di far emergere interventi estemporanei di soccorso, non giustificabili, se non in caso di società in grado di assicurare risultati operativi positivi anche in assenza di apporti straordinari).

Il *focus* è esteso anche a organismi diversi da quelli societari, con articolate richieste al revisore di riferire su aziende speciali o istituzioni riferibili all'ente.

Sono state poi riproposte le domande in ordine ai servizi pubblici locali e ai relativi affidamenti in relazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 138/2011, nonché quelle volte ad appurare se l'ente abbia implementato un sistema informativo idoneo a rilevare correttamente i rapporti finanziari, economici e patrimoniali con gli organismi partecipati e/o a far emergere (e correggere) eventuali difetti di riconciliazione e incongruenze (art.147-*quater*, comma 2, TUEL).

Infine, una domanda è dedicata a rilevare eventuali ritardi di pagamento dell'ente nei confronti di organismi partecipati.

9. Tenuto conto dello specifico *focus* sulle risorse ascrivibili al PNRR ed al PNC contenuto nelle linee guida sul bilancio previsionale 2022/2024, e in considerazione del trascurabile rilievo finanziario delle effettive realizzazioni nell'esercizio 2021, si è ritenuto di non formulare specifiche domande in materia.

In questa sede, tuttavia, vale la pena di richiamare l'attenzione sull'obbligo di istituzione di specifici capitoli per l'allocazione delle risorse del PNRR (decreto ministeriale 11 ottobre 2021, art. 3, comma 3), del PNC e delle corrispondenti spese destinate a ciascuna di quelle finalità e sulla circostanza che, trattandosi di progetti finanziati a rendicontazione, il prerequisito dell'eventuale formazione del fondo pluriennale vincolato risiede nell'avvenuta acquisizione dell'anticipazione del 10% prevista dall'art. 9, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 152/2021. Infine, pare rilevante la distinzione tra interventi già finanziati ed attivi prima dell'avvio del Piano e rifinanziati con fondi PNRR e/o PNC che, come tali, possono generare la liberazione delle precedenti risorse, rispetto a quelli rientranti *ab origine* tra le progettualità previste nel Piano stesso. Il tema della cosiddetta riconversione può in effetti essere oggetto di specifico approfondimento da parte delle sezioni regionali al fine di monitorare la variazione delle destinazioni (ad altri investimenti o a spese correnti) delle risorse già precedentemente accertate e/o incassate e/o il loro eventuale mancato utilizzo e conseguente evidenziazione contabile (ad esempio negli avanzi vincolati) ed incidenza sugli equilibri.

10. Particolare attenzione è stata infine dedicata alla verifica della trasparente rappresentazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione, dell'eventuale disavanzo, delle sue componenti e delle modalità di ripiano nel bilancio degli esercizi successivi secondo i tempi e le modalità ordinarie di cui all'art. 188 TUEL e/o dettate da norme derogatorie. Ciò attraverso la conservazione delle tabelle già presenti nella precedente edizione del questionario e l'implementazione di ulteriori prospetti volti ad agevolare ed abbreviare le istruttorie delle sezioni regionali di controllo su aspetti ritenuti di preminente rilievo.

11. Lo schema di relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021 è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici ed al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili.

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli organi di governo e consiliari o elaborati dai *software* gestionali dei singoli enti.

È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee.

A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci armonizzati (https://openbdap.mef.gov.it/), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario l'Organo di revisione deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: https://servizionline.corteconti.it/ e accedere alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale «Questionari finanza territoriale», tramite utenza Spid di II livello.

Al riguardo, si evidenzia che, da quest'anno, tutti i questionari allegati alle linee guida emanate dalla Sezione delle autonomie saranno acquisiti attraverso la nuova piattaforma «Questionari finanza territoriale». All'utente si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione e saranno altresì visibili, nella stessa schermata, tutti quelli già inviati. Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione. Gli utenti della Corte dei conti potranno interrogare i questionari inviati in un'apposita area del sistema Con.Te. Si fa presente, inoltre, che i dati relativi alle annualità precedenti al 2021 non saranno precompilati e che, quindi, dovranno essere inseriti facendo comunque riferimento a quanto inserito nel questionario del consuntivo 2020 disponibile sul sistema CONTE.

I nuovi utenti non ancora profilati sul sistema FITNET, sempre provvisti di utenza Spid di II livello, al primo accesso al sistema saranno indirizzati alla procedura di profilazione. La procedura informatica guiderà l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, attraverso una pagina di registrazione, che indicherà «*step by step*» le fasi tramite le quali completare l'accesso. Per qualsiasi criticità inerente allo Spid sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio Provider, mentre, nell'applicativo «Questionari finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza, attraverso il *link* «Assistenza». Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. La Corte comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione *on-line*.
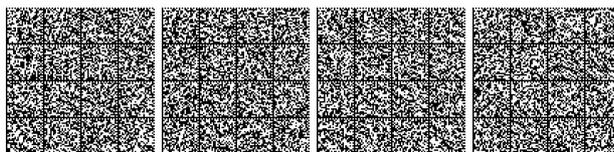
INDICE GENERALE

SEZ. I - Scheda_anagrafica

SEZIONE I - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005) dell'organo di revisione contabile della Provincia/Città metropolitana/Comune di

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2021 (DA ALLEGARE*):

Verbale n. **del**

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2021 (DA ALLEGARE*):

Deliberazione n. **del**

Ente in dissesto? **dal**

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso? **dal** *(data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pubblicata)*

Popolazione alla data del 31/12/2019

**Allegare i documenti tramite la funzione "CONTE: Documenti > Invio da EETT"*

SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del d.l. n. 189/2016?

   3.1 Sisma del

4. Ente terremotato diverso da quelli ricompresi nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del d.l. n. 189/2016, che gestisce risorse assegnate

   4.1 Sisma del

5. L'Ente partecipa ad un'Unione o ad un Consorzio di Comuni?

   5.a) Unione di Comuni:

   5.b) Consorzio di Comuni:

   5.1 In caso di risposta positiva indicare denominazione:

SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione, nel corso del 2021, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

   1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

2. L'Ente, ai sensi del co. 7, art. 4, d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle

   2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2021 trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

   3.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni.

   3.2 L'Ente ha, altresì, allegato la relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto trasmesso in BDAP?

4. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2021, dell'avanzo d'amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal co. 3-*bis*, art. 187 dello stesso Testo unico?

5. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2021, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, co. 3 e 3-*quater, 3-quinquies, 3-sexies del* TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2, d.lgs. n. 118/2011)?

   5.1 Quali componenti dell'avanzo vincolato sono state utilizzate?

   a) quota vincolata ex lege

   b) quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

   c) quota relativa ai vincoli derivanti da trasferimenti

   d) quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui

6. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicare in particolare se una o più tra le seguenti:

		Partenariato pubblico/privato
a) Leasing immobiliare		
b) Leasing immobiliare in costruendo		
c) Lease-back		
d) Project financing		
e) Contratto di disponibilità		
f) Società di progetto		
g) Riqualificazioni energetiche degli immobili di proprietà o dell'illuminazione pubblica		

7. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

7.1 In caso di risposta affermativa, quale è stato l'esito di tali segnalazioni?

8. L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1, co. 821, legge n. 145/2018?

(solo per i Comuni)

9. Nell'esercizio 2021, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58?

In caso di risposta affermativa:

9.1 laddove ne ricorrano i presupposti, è stato previsto un aumento di spesa nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno?

9.1.1 Indicare la percentuale di incremento nell'esercizio 2021: %

9.2 L'organo di revisione ha asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ?

9.2.1 In caso di mancata asseverazione spiegarne le ragioni:
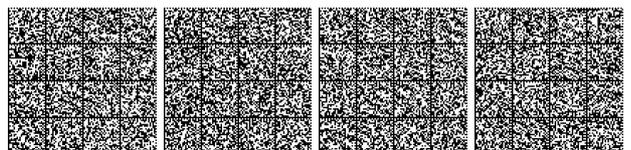
9.3. In caso di risposta negativa, con riferimento alla specifica ipotesi di superamento del valore soglia per fascia demografica, individuato dalla tabella 3 di cui all'art. 6 del surrichiamato decreto attuativo, con quali delle seguenti modalità l'Ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto?

a) *Agendo sulla leva delle entrate*

b) *Agendo sulla leva della spesa di personale*

c) *Applicando un turn over inferiore al 100%*

10. Nell'esercizio 2021, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della legge 296/2006?

11 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione?

11.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

12. Entro il 31/12/2020 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?

12.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme?

12.2 In caso di risposta positiva, l'accordo decentrato integrativo reca il parere dell'Organo di revisione?

13. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, dell'Ente di cui all'art. 93, secondo comma, Tuel hanno reso il conto della propria gestione?

13.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni

13.2 *In caso di risposta affermativa, il conto è stato reso nei termini si cui all'art. 233 Tuel?*

13.3 *I conti resi dagli agenti contabili a danaro e a materia hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'ente?"*

13.3.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni

14. È stato reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel?

14.1 In caso di risposta negativa per mancato o tardivo adempimento il contributo è stato restituito?

SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

1. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 (prevista entro il 31 maggio 2021) ?

   1.1 In caso di risposta positiva indicare la data

   1.2 In caso di tardivo o mancato invio indicare le motivazioni

2. Sono state apportate eventuali rettifiche, segnalate con nota ufficiale a firma del Ragioniere Generale dello Stato, al modello della certificazione COVID-19, trasmesso dagli enti locali entro il 31 maggio 2021, ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021?

   2.1 In caso di risposta positiva, fornire chiarimenti

3. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 (prevista entro il 31 maggio 2022)?

   3.1 In caso di risposta positiva indicare la data

   3.2 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

   3.3 In caso di tardivo invio specificare la data

4. I dati contenuti nella certificazione di cui ai precedenti punti 1 e 3 sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo?

5. Le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39 d.l. 104/2020 conv.dalla l. n. 126/2020)?

6. A seguito delle risorse trasferite all'Ente connesse alle certificazioni di cui all'art. 1, co. 827, della legge n. 178/2020 e art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020 si sono rese necessarie variazioni di bilancio?

7. Indicare i ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021

a) indicare l'ammontare della parte spesa	0,00
b) indicare l'ammontare della parte conservata	0,00
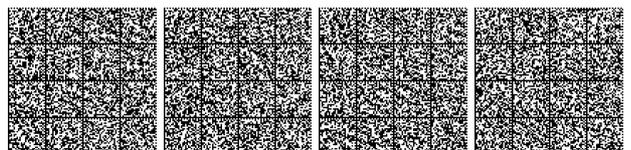
8. Ai fini dello svincolo delle quote vincolate dell'avanzo, l'Ente si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-*ter* , art. 109, d.l. n. 18/2020?

   8.1 In caso di risposta positiva, indicare l'ammontare delle quote di avanzo svincolato

9. L'Ente ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, così come modificato dall'art.30, co.2-*bis* , del d.l. 41/2021?

   9.1 in caso di risposta positiva, indicare l'ammontare della quota libera utilizzata

   9.2. Sono state salvaguardate, comunque, le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio?

10. L'Ente nell'esercizio 2021 ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020)?

    10.1 in caso di risposta affermativa, indicare in che misura (termine %) %

11. Durante l'esercizio 2021, l'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP)?

    In caso di risposta positiva:

    11.1 Sono state utilizzate le risorse confluite nell'avanzo vincolato ex l. 30 dicembre 2020, n. 178?

    11.1.1 L'Ente è stato in grado di valutare che l'integrazione prezzo o il contributo in conto esercizio assegnato fosse determinato da minori ricavi e/o maggiori costi dovuti all'emergenza?

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

1. Flussi e risultato di cassa

1.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente?

1.1.1 In caso di eventuale discordanza tra Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere) e Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili) riportare l'importo e le ragioni:

Importo: 0,00 €

Ragioni:

1.2. Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2021 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020)?

1.3. L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'ente?

2. Cassa vincolata e anticipazione di tesoreria

2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2021?

2.2. L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazion**e** di tesoreria all'esito dell'esercizio considerato?

2.2.1. In caso di risposta negativa, ha provveduto alla iscrizione del residuo passivo per importo corrispondente all'anticipazione inestinta?

2.3 L'eventuale cassa vincolata utilizzata ai sensi dell'art.195 Tuel è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2021?

2.4 Per l'eventuale utilizzo della cassa vincolata, sono state seguite le procedure di cui paragrafo 10.2 del Principio di competenza finanziaria, All. 4/2, d.lgs n. 118/2011 e smi?

2.5 Indicare i giorni di utilizzo e l'importo medio della cassa vincolata nel corso dell'esercizio 2021:

giorni di utilizzo 0 *importo medio* € 0,00

2.6. Indicare i giorni di utilizzo e l'importo medio dell'anticipazione di tesoreria nel corso dell'esercizio 2021

giorni di utilizzo 0 *importo medio* € 0,00

3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3.1 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria, così come modificato dal DM 1 marzo 2019?

3.2 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

3.2.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

3.3 Le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 5.4.8 (livello minimo di progettazione) e 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato) del principio contabile della contabilità finanziaria, sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

a) vincolato

b) destinato ad investimenti

c) libero

3.3.1 In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni:

3.4 Indicare per quali tipologie di spesa corrente è stato attivato, in sede di rendiconto 2021, il FPV:

Voce di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	0,00
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	0,00
Altri incarichi	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	0,00
"Fondone" Covid-19 DM 28/10/2021	0,00
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	0,00
Altro(**)	0,00
Totale FPV 2021 spesa corrente	0,00

(**) Specificare:

4. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità?

4.1.1 In caso di mancato rispetto fornire chiarimenti:

4.2 L'Ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-*bis*, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del d.l. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021?

4.3 I crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione sono stati stralciati dal conto del bilancio anche se non ancora prescritti?

In caso di risposta affermativa:

4.3.1 Indicare l'importo: 0,00

4.3.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili o di difficile esazione **s** *tralciati dal conto del Bilancio?*

4.3.3. L'importo dei crediti inesigibili o di difficile esazione è stato indicato nell'Allegato C al rendiconto ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti?

4.3.4 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili o di difficile esazione e non prescritti, come previsto dall'art. 230, co. 5, TUEL?

4.3.4.1 In caso di risposta positiva indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

0,00

4.4. Qualora in sede di approvazione del rendiconto 2019 sia emerso un disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE, l'Ente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ha iniziato il ripiano ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 39-*quater* del d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8?

4.4.1 In caso risposta negativa fornire chiarimenti:

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

5. Gestione dei residui

5.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

5.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

In caso di risposta affermativa:

5.2.1 Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?

5.2.1.1 In caso di risposta positiva specificare in che modo:

a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale

b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione

5.2.2 È stato conseguentemente ridotto il FCDE?

5.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

5.4 È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

5.5. L'Ente ha provveduto, secondo le modalità definite dal D.M. 14 luglio 2021, al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 4, co. 4, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (conv. dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) in tema di annullamento automatico dei debiti tributari, d'importo residuo fino ad euro 5.000, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010?

5.5.1. In caso di risposta negativa fornire chiarimenti.

6. Tempestività dei pagamenti e fondo garanzia debiti commerciali

6.1. L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2021 abbiano rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e non siano state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL?

6.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 L'Ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013?

6.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 L'Organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7- *bis* , d.l. n. 35/2013?

6.3.1 In caso di non corretta attuazione formulare le proprie osservazioni in proposito:

6.4. L'Ente ha correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

6.4.1. In caso di risposta affermativa, la percentuale di accantonamento al Fondo è stata determinata secondo i criteri fissati dall'art. 1, commi 862 e 863 della l. n. 145/2018, al netto degli "stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione", riferita solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti per i quali operano i limiti di utilizzazione prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL ?

6.5. Nell'esercizio 2020 l'Ente ha prodotto:

a) la mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo

b) ritardi superiori a sessanta giorni

c) ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni

d) ritardi compresi tra undici e trenta giorni

e) ritardi compresi tra uno e dieci giorni

6.5.1 Nel caso in cui si sia verificata una delle condizioni di cui alla domanda 6.5, indicare la percentuale di accantonamento al Fondo, rideterminata sugli stanziamenti dell'esercizio in

0,00%

6.5.1.1. In caso di assenza o non corretta determinazione dell'accantonamento fornire chiarimenti:

7. Altri Accantonamenti – verifica congruità

7.1 L'Ente ha accantonato uno specifico fondo rischi per passività potenziali?

7.1.1. In caso di risposta positiva, indicare la natura e la consistenza

Natura del Fondo	Importo
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €

7.1.2. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

7.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, co. 551, l. n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

7.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

7.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4.2 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?

7.5 L'Ente ha provveduto ad iscrivere l'accantonamento per rinnovi contrattuali?

7.5.1. Nel caso di risposta positiva indicare l'importo complessivo accantonato nel rendiconto 2021 0,00 €

7.6 Nel caso in cui l'Ente, per effetto della ricostituzione del F.A.L nel rendiconto 2019 ai sensi dell'art. 39-*ter* , co. 1, d.l. n. 162/2019, abbia registrato un maggior disavanzo rispetto all'esercizio precedente, ha applicato, ai fini del ripiano ed a decorrere dall'esercizio 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020, le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-*bis,* d.l. n. 73/2021, conv. in l. 106/2021 (ripiano in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni)?

7.6.1 - specificare

maggior disavanzo da ripianare dal 2021	0,00 €
quota annua	0,00 €
numero anualità previste	
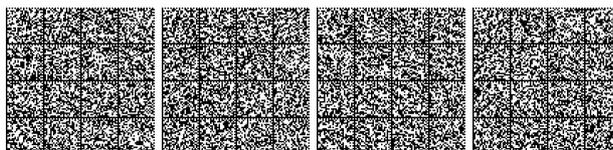
7.6.2. L'Ente ha beneficiato nel 2021 delle risorse del fondo di cui all'art. 52, co. 1, d.l. n. 73/2021 finalizzate a ridurre il maggior disavanzo determinato dalla ricostituzione del FAL?

7.6.2.1. In caso di risposta affermativa, specificare l'importo del contributo: 0,00 €

7.6.3. L'Ente ha utilizzato l'intero importo del contributo concesso per ripianare, nell'esercizio 2021, un maggior disavanzo rispetto a quanto inizialmente programmato?

7.6.3.1. In caso di risposta positiva, indicare l'importo del maggior recupero del disavanzo da Fal registrato nell'esercizio 2021 0,00 €

7.6.4. A seguito dell'utilizzo, nell'esercizio 2021, dell'intero importo del contributo a ripiano del maggior disavanzo, l'Ente si è avvalso della facoltà, prevista dal comma 1-quater dell'art. 52 del d.l. 73/2021, di non applicare al bilancio degli esercizi successivi, in tutto o in parte, la quota di ripiano programmato?

7.6.4.1. In caso di risposta positiva, indicare la quota di recupero annuo di disavanzo da Fal applicato nei bilanci degli esercizi successivi, così come rideterminata a seguitro del contributo:

2022	0,00 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €

7.6.5. L'Ente ha rispettato nel rendiconto 2021 le disposizioni di cui all'art. 52, comma 1-ter, d.l. n. 73/2021, conv. in l. 106/2021, in relazione alle modalità di contabilizzazione del FAL (dando evidenza della riduzione dell'accantonamento nella misura della quota rimborsata nell'esercizio)?

7.6.5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.6.6. L'Ente ha provveduto ad accantonare le risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un'apposita voce denominata "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" che consente anche agli enti in disavanzo di poter applicare queste somme ai bilanci degli esercizi successivi, in deroga ai commi 897-898 della l. 145/2018)?

7.6.7. L'Ente ha dato evidenza, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2021, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell'anticipazione (che deve essere garantita da risorse diverse dall'avanzo applicato da Fal)?

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

8. Recupero e copertura disavanzo

8.1. Indicare i dati sulla verifica del ripiano e sulle modalità di copertura delle componenti del disavanzo:

8.1.1 Disavanzo da ripianare e delibere Consiliari di approvazione del piano di rientro

Descrizione	Esercizio di riferimento (a)	Numero delibera (b)	Data delibera (c)
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio di riferimento *(a)* da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera *(b,c)*			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio di riferimento *(a)* da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera *(b,c)*			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio di riferimento *(a)* da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera *(b,c)*			
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL (*)			

**Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.*

I dati relativi alle informazioni richieste nella colonna "descrizione" vanno inseriti nelle colonne (a), (b), (c)

8.1.2 Composizione del disavanzo

Importi in euro

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2021	Esercizio di riferimento	Numero rate	Importo rata*	ANALISI DEL DISAVANZO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 (1) (a)	DISAVANZO 2021 (2) (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2021 (c) = (a) - (b)(3)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2021 (4) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c) (5)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-*bis*, d.l. n. 73/2021	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del Dl 135/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** In caso di rata non costante, indicare l'importo medio*

SEZ. II - GESTIONE FINANZ. (3)

8.1.3 Modalità di copertura del disavanzo

Importi in euro

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2021 (6)	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2022 (7)	Esercizio 2023	Esercizio 2024	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co, 1-*bis*, d.l. n. 73/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis* , comma 6, del d.l.n. 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo)

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo)

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato)

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nella spesa del conto del bilancio come "Disavanzo di amministrazione", distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi

(6) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente

(7) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

8.2. L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 111, co. 4-*bis* del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può, nel rispetto del punto 9.2.30 del principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011, non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi?
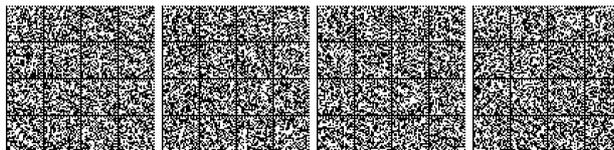
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

9. Servizi conto terzi e partite di giro

9.1 L'organo di revisione, con riferimento alla gestione di competenza, ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi?

9.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9.2. La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011?

9.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10. Modalità di riscossione delle entrate proprie

10.1 Indicare la modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2021:

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI		
TARSU/TIA/TARI/TARES		
Sanzioni per violazioni codice della strada		
Fitti attivi e canoni patrimoniali		
Proventi acquedotto		
Proventi canoni depurazione		

10.1.1 Nel caso di risposta "Altro"- specificare

SEZ. II - Dati Risult_Gest.Fin
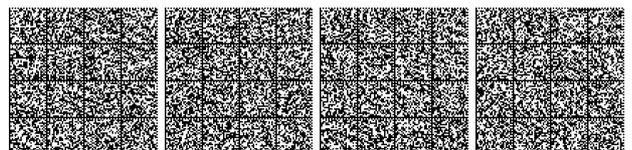
SEZIONE II - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2019	2020	2021
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

2. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Risultato d'amministrazione al 31.12. anno n-1 valore complessivo:												
		Parte accantonata				*Parte vincolata*						
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	***Totale parte disponibile***	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	***Totale parte accantonata***	**Ex lege**	**Trasferimenti**	**Mutuo**	**Ente**	***Totale parte vincolata***	***Totale parte destinata agli investimenti***	***Totali***
Copertura dei debiti fuori bilancio	*0,00*											***0,00***
Salvaguardia equilibri di bilancio	*0,00*											***0,00***
Finanziamento spese di investimento	*0,00*											***0,00***
Finanziamento di spese correnti non permanenti	*0,00*											***0,00***
Estinzione anticipata dei prestiti	*0,00*											***0,00***
Altra modalità di utilizzo	*0,00*											***0,00***
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	0,00	***0,00***							***0,00***
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***		***0,00***
Utilizzo parte destinata agli investimenti											***0,00***	***0,00***
Totale delle parti utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totale delle parti non utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totali	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n:												

1

3. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

4. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2021**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	0,00
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00
SALDO FPV	0,00
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	0,00
SALDO FPV	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICA	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2021
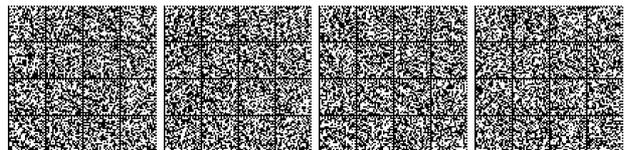
SEZIONE II - DATI CONTABILI: CASSA

II - Dati Cassa

1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2021					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale **(A)**		0,00			0,00
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - *Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.* ***(B1)***	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)*		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - *Spese correnti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - *Altri trasferimenti in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - *Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Differenza D (D=B-C)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti **(G)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entrate Titolo 4.00 - *Entrate in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - *Entrate da rid. attività finanziarie*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - *Accensione prestiti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche **(B1)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spese Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 **(S)** - *Anticipazioni da tesoriere*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 **(T)** - *Chiusura Anticipazioni tesoriere*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 **(U)** - *Entrate c/terzi e partite di giro*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7 **(V)** - *Uscite c/terzi e partite di giro*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Trattasi della quota di rimborso annua
** Il totale comprende Competenza + Residui
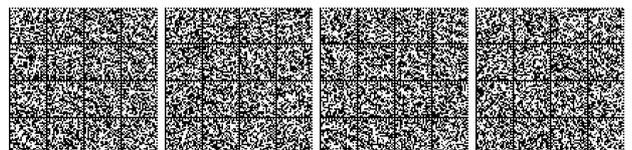
2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre

Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da conto del Tesoriere)	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 (da scritture contabili)	0,00

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	0,00	
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria.

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2019	2020	2021
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	300,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	300,00
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	0,00	300,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	0,00	300,00

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2019	2020	2021
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa
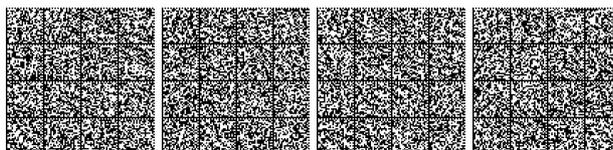
SEZIONE II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

1.1 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2019	2020	2021
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

SEZIONE II - DATI CONTABILI: ENTRATE

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo 1	0,00	0,00	
Titolo 2	0,00	0,00	
Titolo 3	0,00	0,00	
Titolo 4	0,00	0,00	
Titolo 5	0,00	0,00	

2. Efficienza della riscossione e versamento

(da compilarsi solo da parte dei Comuni)

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2021	Rendiconto 2021
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
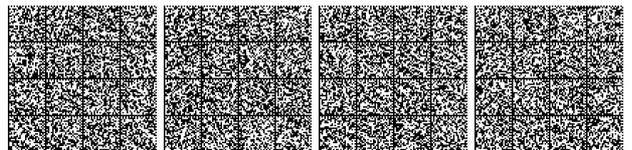
2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	Totale residui conservati al 31.12.2021 (1)	FCDE al 31.12.2021
IMU/TASI	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza
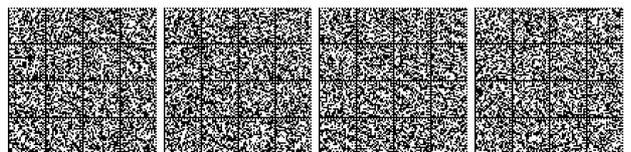
SEZIONE III - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1.1 L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

1.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto?

1.2.1 In caso di risposta affermativa: l'Ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL, con riferimento:

a) all'adeguamento del DUP:

In caso di risposta negativa, alla lettera a), fornire chiarimenti:

b) all'adeguamento delle previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento?

In caso di risposta negativa, alla lettera b), fornire chiarimenti:

1.3. L'Ente ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore:

a) dei propri organismi partecipati?

b) a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati?

1.3.1 In caso di risposta affermativa fornire dettagli (sui destinatari delle operazioni, l'ammontare previsto, nonché il piano delle erogazioni ed il piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi) compilando la tabella che segue e allegando le relative deliberazioni:

Destinatari	Ammontare	Tempi di erogazione	Piano di amm.to	Quota capitale	Quota interessi
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	0,00 €			0,00 €	0,00 €

1.4 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

1.4.1 Nel caso di risposta positiva. compilare la tabella sottostante:

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2021
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	**0,00**

1.5 Somme non movimentate nel 2021 destinate all'investimento riportate tra i residui passivi, l'avanzo vincolato o il fondo pluriennale vincolato

1.5.1 L'Ente ha somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

1.5.1.1 In caso di risposta positiva, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma (anche stimata) di tali residui passivi privi di titolo giuridico e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme e la loro corretta contabilizzazione:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

** eliminare il residuo passivo e farlo confluire nell'avanzo di amministrazione vincolato*

1.5.2 Nel fondo pluriennale vincolato sono riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio in dispregio al punto 5.4.8 e seguenti del principio applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

1.5.2.1 In caso di risposta positiva, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita nel fondo pluriennale vincolato, le motivazioni della mancata riduzione del F.P.V. a rendiconto e precisare quali azioni sono state suggerite per la corretta contabilizzazione di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

** far confluire le risorse nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, e il F.P.V. deve essere ridotto di pari importo*

1.5.3 Esistono somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2021?

1.5.3.1 In caso di risposta positiva, indicare nella tabella che segue, per ciascuna opera, l'oggetto, la somma affluita alla quota vincolata del risultato di amministrazione, le motivazioni del mancato utilizzo e precisare quali azioni l'ente ritiene di porre in essere per l'impiego di tali somme:

Oggetto	Importo	Azioni (*)	Motivazioni
	0,00 €		
	0,00 €		
	0,00 €		

** (devoluzione) o per la riduzione del debito non utilizzato per finalità iniziali previste*

2. Rispetto del limite di indebitamento*

2.1 L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2019	2020	2021
%	%	%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità.

3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

3.1 L'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

3.1.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

3.1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.2 È stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

3.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

SEZIONE III - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2019	Importi in euro	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	0,00	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	0,00	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2019	0,00	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2021		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2021 (1)	0,00	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0,00	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0,00	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2019 (G/A)*100	**%**	#DIV/0!

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2019 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa: Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO (2)		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2020	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)
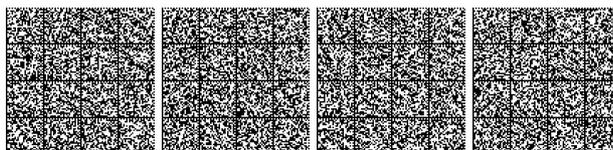
3. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	0,00
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	0,00
di cui destinate a spesa corrente	0,00
di cui destinate a spesa in conto capitale	0,00

4. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2021	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2021	Accantonamenti previsti nel bilancio 2021
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00

SEZIONE IV- ORGANISMI PARTECIPATI

1. L'Ente ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-*quater* del d.lgs. n. 267/2000?

   1.1 In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali):

2. L'Ente ha effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3, Tusp?

   2.1. Nel caso di risposta positiva, è stato adottato un piano di riassetto e/o razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 1 e 2, Tusp?

3. L'Ente ha comunicato alla sezione competente della Corte dei Conti il provvedimento di ricognizione, l'eventuale piano di riassetto e/o razionalizzazione ovvero, nel caso, che non detiene alcuna partecipazione, ai sensi dell'art. 20, co. 1 e 3, Tusp?

4. L'Ente ha approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione di cui all'art. 20, co. 1, Tusp, ovvero in atto separato adottato entro lo scorso 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, co. 4, Tusp?

5. All'esito della ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette e indirette, effettuata entro lo scorso 31 dicembre, l'Ente ha deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, dirette o indirette?

   5.1. Nel caso di risposta positiva, dette partecipazioni sono coerenti con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4, Tusp?

6. L'Ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, co. 4, Tusp ovvero detiene partecipazioni nonostante non sia stata effettuata la ricognizione annuale?

   6.1. Nel caso di risposta positiva, si tratta di partecipazioni per le quali l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 24, co. 5-*bis* Tusp (che autorizza l'Ente, fino al 31.12.2021, a non procedere all'alienazione di società che abbiano registrato un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione)?"

7. L'Ente ha reinternalizzato funzioni o servizi affidati a società da esso controllate e oggetto di razionalizzazione?

   7.1. Nel caso di risposta positiva, l'Ente ha provveduto a riassorbire le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente e transitate alle dipendenze della società ai sensi dell'art. 19, co. 8, Tusp?

8. L'Ente, nel corso del 2021, ha costituito società e/o altro ente comunque denominato, ovvero ha assunto partecipazioni in società consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento?

   8.1. Nel caso di risposta positiva, è stato rispettato quanto prescritto dall'art. 3, co. 31 e 32, legge n. 244/2007?

9. In caso di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, sono stati rispettati gli oneri di motivazione analitica fissati dall'art. 5, Tusp?

10. L'Ente, nel 2021, ha dismesso partecipazioni in organismi comunque denominati?

11. Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-*bis,* commi 1 e 1-*bis* , d.l. n. 138/2011:

11.1 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

11.1.1 In caso di risposta affermativa indicare quali:

12. L'Ente ha sottoscritto aumenti di capitale e/o ha effettuato trasferimenti straordinari e/o aperture di credito e/o rilasciato garanzie a favore di società partecipata che ha registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali?

12.1 In caso di risposta positiva, fornire chiarimenti alla luce di quanto previsto dall'art. 14, co. 5 del Tusp e tenuto conto che l'art. 10, co. 6-*bis,* d.l. 31 maggio 2021 , n. 77, conv. con mod. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'art. 14, co. 5, Tusp):

13. L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021?

13.1 In caso di risposta positiva, la società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 6, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla l. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, co. 266, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, poi ancora mod. dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv. dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15?

14. In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la redditività futura della società in perdita?

15. L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, co. 3, Tusp, tenuto conto che, l'art. 10, co. 6 bis, d.l. 31 maggio 2021 , n. 77, conv. con mod. dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo

15.1 In caso di risposta affermativa, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 21, co. 3, Tusp?

16. L'Ente partecipa ad aziende speciali o istituzioni che, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo?

16.1 In caso di risposta affermativa, si è provveduto a ridurre del 30% il compenso dei componenti degli organi di amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 554 della legge n. 147/2013?

17. L'Ente partecipa ad aziende speciali o istituzioni che hanno registrato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ai sensi dell'art. 1, co. 555 della legge 147/2013?

17.1 In caso di risposta positiva, detti organismi sono stati posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione dell'ultimo bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio?

17.2 In caso di risposta negativa, è stato adottato un piano di risanamento aziendale idoneo a comprovare il recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, ai sensi dell'art. 1, co. 555 della legge n. 147/2013?

18. I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento,

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18.2 In caso di risposta positiva, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG ?

19. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

19.1. Nel caso si siano rilevate mancate conciliazioni l'ente ha assunto, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie?

20. I dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto)?

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21. Nel corso del 2021, sono stati addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse da società dallo stesso partecipate?

21.1 Nel caso di risposta affermativa indicare l'importo cumulato e il numero delle società:

0,00 €	*0*
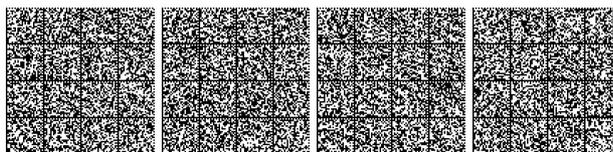
SEZIONE V - STATO PATRIMONIALE

A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).

1. L'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del DM 10/11/2020 ?

1.1 In caso di risposta affermativa

a) ha provveduto a trasmettere la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, alla BDAP?

b) ha aggionato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2021?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'Ente ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

c) adottare il bilancio consolidato?

d) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

e) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2.1 Nel caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

3.1 Nel caso di risposta positiva indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- *inventario dei beni immobili*	
- *inventario dei beni mobili*	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

4. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, sono stati individuati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

5.2 Nel caso di risposta positiva specificare il criterio seguito nella determinazione del valore dei beni patrimoniali:

6. La struttura del patrimonio netto è conforme con i principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da permessi di costruire, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali e altre riserve disponibili, indisponibili e indisponibili negative?

6.1 Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale?

b) delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

7. L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:

SEZ.VI-Aggiuntiva_ Provinc

SEZIONE VI - SEZIONE AGGIUNTIVA PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

1. La Provincia ha ricevuto trasferimenti dalla Regione per la copertura finanziaria della spesa relativa all'esercizio di funzioni non fondamentali comprensiva della spesa di personale?

   1.1 Nel caso di risposta affermativa si indichi la percentuale derivante dal rapporto di copertura tra i trasferimenti e la spesa %

2. È stato definito, a mente del disposto di cui al co. 844 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

   2.1 In caso di risposta negativa indicare in sintesi i motivi:

   2.2 In caso di risposta affermativa, il piano di riassetto organizzativo è stato definito, e/o aggiornato, tenendo conto degli aspetti quantitativi (numero di assunzioni e fabbisogno finanziario coerente con la salvaguardia degli equilibri di bilancio) e qualitativi (tipologie professionali utili all'ente per l'evoluzione organizzativa come indicato dalla legge – art. 1, co. 845, legge n. 205/2017)?

   2.2.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto, ai sensi del co. 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica e di alto contenuto tecnico - professionale?

   2.2.1.1 In caso di risposta affermativa le predette assunzioni rispettano il limite di cui al co. 845 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018 determinato anche in base all'art. 3, co. 5-*sexies*, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, inserito dall'art. 14–*bis*, d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019?

3. L'Ente avvalendosi della facoltà assunzionale prevista dal co.1-*ter*, art. 33, d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge 58/2019, inserito dall'art. 17, co. 1, d.l. n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, ha assunto personale con rapporto di lavoro flessibile?

   3.1 In caso di risposta affermativa è stato rispettato il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009?

22A04116

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Stilnox»

Estratto determina IP n. 456 del 23 giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale STILNOCT 14 compresse rivestite con film dall'Irlanda con numero di autorizzazione 540/160/2, intestato alla società Sanofi-Aventis Ireland Limited T/A Sanofi Citywest Business Campus, Dublino 24 e prodotto da Delpharm Dijon, 6 Boulevard de l'Europe, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: STILNOX «10 mg compressa rivestita con film» 14 compresse - codice A.I.C. n.: 038194092 (in base 10) 14FLXD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di zolpidem tartrato;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; ipromellosa; carbossimetilamido sodico (tipo A); magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: ipromellosa; titanio diossido (E171); macrogol 400.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

STM Pharma Pro s.r.l. strada provinciale pianura n. 2 - 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Stilnox» «10 mg compressa rivestita con film» 14 compresse - codice A.I.C. n.: 038194092 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Stilnox» «10 mg compressa rivestita con film» 14 compresse - codice A.I.C. n.: 038194092.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04125

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sustanon»

Estratto determina IP n. 459 del 27 giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SUSTANON 250 mg/ml *solution injectable* - 1 AMP (1 ml) dal Belgio con numero di autorizzazione BE012704, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus Dublin 24, Irlande e prodotto da Ever Pharma Jena GMBH Otto-Schott-Str. 15, 07745 Jena - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed s.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Sustanon» «250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml - codice A.I.C. n.: 049890015 (in base 10) 1HLJQZ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: una fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: 30 mg di testosterone propionato, 60 mg di testosterone fenilpropionato, 60 mg di testosterone isocaproato, 100 mg di testosterone decanoato;

eccipienti: olio di arachidi e alcool benzilico.

Aggiungere al paragrafo 2 del foglio illustrativo le seguenti avvertenze:

alcool benzilico.

Questo medicinale contiene 104,6 mg di alcol benzilico per fiala, equivalente a 104,6 mg/ml.

L'alcol benzilico può causare reazioni allergiche.

Chiedete consiglio al vostro medico o farmacista se avete malattie epatiche o renali. Grandi quantità di alcol benzilico possono accumularsi nel suo corpo e causare effetti collaterali (chiamati «acidosi metabolica»).

Questo medicinale non deve essere dato ai bambini prematuri o ai neonati. A causa del rischio di reazioni tossiche fatali derivanti dall'esposizione ad alcool benzilico in quantità superiori a 90 mg/kg/giorno, questo medicinale non deve essere dato ai bambini fino a tre anni di età.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. s.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute s.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners s.r.l. via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Sustanon» «250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml - codice A.I.C. n.: 049890015 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Sustanon» «250 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml - codice A.I.C. n.: 049890015.

RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti endocrinologo, urologo, andrologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04126

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benzac»

Estratto determina IP n. 460 del 28 giugno 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BENZAC 5% gel tubo da 40 g dal Belgio con numero di autorizzazione BE125903, intestato alla società Galderma Benelux B.V., Gravinnen Van Nassauboulevard 91, 4811 BN Breda, Paesi Bassi e prodotto da Laboratoires Galderma S.A. 74540 Alby-Sur-Chéran France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu De Llobregat - Barcellona.

Confezione: «Benzac» «5% gel» tubo 40 g - codice A.I.C. n.: 049903014 (in base 10) 1HLXF6 (in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 5 g di perossido di benzoile;

eccipienti: carbomer 940, copolimero metacrilico, glicerolo, disodio edetato, diottil sodio sulfosuccinato, silice colloidale anidra, propilene glicole (E1520), poloxamer 182, idrossido di sodio, acqua demineralizzata.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GMBH Friedrich-Bergius-Str. 13, 41516 - Grevenbroich, Germania;

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Benzac» «5% gel» tubo 40 g - codice A.I.C. n.: 049903014 - classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Benzac» «5% gel» tubo 40 g - codice A.I.C. n.: 049903014.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04127

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di M.C. Family S.r.l.

Con provvedimento del 12 luglio 2022, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 385/1993, la revoca dell'autorizzazione di M.C. Family S.r.l., intermediario finanziario con sede in Napoli.

22A04115

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Rimodulazione del piano finanziario del Programma Operativo FEAMP 2014/2020

Con decreto direttoriale n. 255111 del 7 giugno 2022, registrato all'Organo di controllo UCB con il numero 287 in data 27 giugno 2022, e all'Organo di controllo CDC con il numero 833 in data 8 luglio 2022, è stata approvata la Rimodulazione del piano finanziario del Programma operativo FEAMP 2014/2020 come ripartita nell'allegato XII parte integrante del medesimo decreto.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito: www.politicheagricole.it

22A04123

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare 11 luglio 2022, n. 262365 - Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa del «Sistema locale del lavoro di Torino» tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese 11 luglio 2022, n. 262365 è stato attivato l'intervento di aiuto ai sensi della legge n. 181/1989 che promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa del «Sistema locale del lavoro di Torino», finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.

La circolare fissa, altresì, i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12.00 del 25 luglio 2022 e sino alle ore 12.00 del 20 settembre 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile dalla data del 13 luglio 2022 nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

22A04114

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
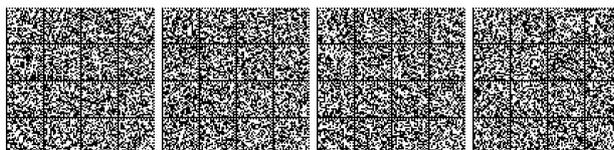
(WI-GU-2022-GU1-169) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
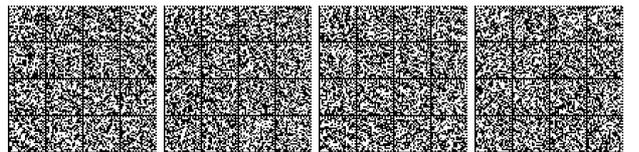
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.